



uinto rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna

(Monitoraggio dell'attuazione dello Statuto regionale)

VIII Legislatura - Anno 2006

Hanno collaborato, oltre a personale dei Servizi Legislativo e qualità della legislazione, Coordinamento commissioni assembleari, Segreteria Assemblea legislativa:

Andrea Orsi e Monia Masetti (*esperti in analisi delle politiche pubbliche*)

Cecilia Odone (*esperta in diritto comunitario*)

Davide Baldazzi, Daniela Biondi, Chiara Caciagli, Boris Vitiello (*co.co.co.*)

Barbara Attili e Anna Gnesin (*titolari di una borsa di studio-lavoro nell'ambito della Convenzione stipulata dall'Assemblea legislativa con la S.P.I.S.A.*)

Coordinamento redazionale:

Giuseppina Pulvino (*Posizione organizzativa del Servizio Legislativo e qualità della legislazione*)

Progettazione e redazione a cura di:

Anna Voltan (*Responsabile del Servizio Legislativo e qualità della legislazione*)

Mara Veronese (*Professional Area legislativa e fattibilità*)

Grafica

Centro grafico

Stampa

Centro stampa

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

Finito di stampare nel mese di Maggio 2007

Quinto rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna

(Monitoraggio dell'attuazione dello Statuto regionale)

VIII Legislatura - Anno 2006

Indice analitico

• Introduzione al Quinto Rapporto sulla Legislazione della Regione Emilia-Romagna	pag.	5	• Proposte di legge alle Camere presentate nel 2006 VIII Legislatura	pag.	44
• Premessa al Quinto Rapporto sulla Legislazione della Regione Emilia-Romagna	"	9	• Produzione legislativa disaggregata per tipo di iniziativa anno 2006	"	46
• Leggi regionali approvate anno 2006 VIII Legislatura	"	15	• Produzione legislativa disaggregata per tipo di iniziativa anni 2005-2006-VIII Legislatura	"	48
• Produzione normativa complessiva Anni 2005-2006 VIII Legislatura	"	18	• Leggi di iniziativa consiliare suddivise per soggetto presentatore anno 2006-VIII Legislatura	"	50
• Tasso mensile di legislazione Anni 2005-2006 VIII Legislatura	"	20	• Pdl giacenti al 31 dicembre 2006 VIII Legislatura	"	52
• Andamento della produzione normativa regionale dal-1996 al 2006	"	22	• Distribuzione delle leggi per Commissione anno 2006-VIII Legislatura	"	54
• Leggi abrogate Anni 2005-2006 VIII Legislatura	"	26	• Nomina del relatore Leggi approvate - anno 2006	"	56
• Leggi promulgate e abrogate dal 1971 Leggi vigenti al 31 dicembre 2006	"	28	• Pdl respinti in Aula VII - VIII Legislatura	"	60
• Rapporto percentuale tra leggi prodotte dal 1971 e leggi vigenti - VIII Legislatura	"	30	• Strumenti di partecipazione popolare al procedimento legislativo anni 2005-2006 - VIII Legislatura	"	62
• Progetti di legge presentati nel 2006 VIII Legislatura	"	32	• Udienze conoscitive indette nel 2006 dalle Commissioni assembleari	"	66
• Progetti di legge presentati nel 2005-2006 VIII Legislatura	"	34	• Numero di leggi emendate in Commissione e iniziativa legislativa anno 2006 - VIII Legislatura	"	68
• Iniziativa legislativa e tasso di successo dall'inizio dell'VIII Legislatura anni 2005-2006	"	36	• Numero di leggi emendate in Commissione e in Aula anno 2006 - VIII Legislatura	"	70
• Progetti di legge di iniziativa popolare presentati o già oggetti consiliari nel 2005-2006 VIII Legislatura	"	38	• Emendamenti approvati in Commissione ed in Aula anno 2006 - VIII Legislatura	"	72
• Progetti di legge del 2006 distribuiti per tipologia	"	40			
• Progetti di legge del 2006 distribuiti per macrosettore	"	42			

• Numero medio di emendamenti approvati in Commissione ed in Aula VII - VIII Legislatura	pag.	74
• Dimensioni delle leggi anno 2006 - VIII Legislatura	"	76
• Dimensioni medie leggi anni 2005-2006 VIII Legislatura	"	78
• Tempi del procedimento legislativo anno 2006 - VIII Legislatura	"	80
• Durata media del procedimento VII e VIII Legislatura	"	84
• Durata media del procedimento dall'assegnazione alla Commissione all'approvazione in Aula e iniziativa legislativa	"	88
• Tempi medi del procedimento legislativo Nomina del relatore anno 2006 - VIII Legislatura	"	90
• Numero complessivo e numero medio delle sedute necessarie alla trattazione delle leggi anni 2005-2006 VIII Legislatura	"	92
• Regolamenti regionali anni 2005-2006 VIII Legislatura	"	94
• Regolamenti regionali VII e VIII Legislatura	"	96
• Regolamenti emanati e abrogati dal 1971 Regolamenti vigenti al 31 dicembre 2006	"	98
• Regolamenti regionali del 2006 ripartiti per macrosettore	"	100
• Soggetti destinatari dei rinvii legislativi - "delegificazione"- anno 2006 - VIII Legislatura	"	102
• Numero delle leggi contenenti rinvii VII e VIII Legislatura	"	106
• Numero complessivo e medio dei rinvii contenuti nelle leggi VII e VIII Legislatura	"	108
• Strumenti di controllo sull'attuazione delle leggi VII e VIII Legislatura	"	110
• Produzione legislativa disaggregata per tipologia anno 2006 - VIII Legislatura	"	112

• Produzione legislativa disaggregata per tecnica redazionale anni 2005-2006 - VIII Legislatura	pag.	116
• Leggi nuove e iniziativa legislativa anni 2005-2006 VIII Legislatura	"	118
• Produzione legislativa ripartita per macrosettore anno 2006 - VIII Legislatura	"	120
• Produzione legislativa disaggregata per fonte della potestà legislativa anno 2006 - VIII Legislatura	"	124
• Leggi regionali impugnate dal Governo VIII Legislatura	"	128
• Leggi statali del 2006 impugnate dalla Regione Emilia-Romagna	"	130
• Principali sentenze della Corte Costituzionale su questioni di interesse regionale che hanno coinvolto la Regione Emilia-Romagna anno 2006	"	132
• Gli studi per il miglioramento della qualità sostanziale della legislazione anno 2006 - VIII Legislatura	"	149
• Il diritto comunitario e la legislazione regionale	"	169
• L'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie: un osservatorio sperimentale anno 2006 - VIII Legislatura	"	179

Appendice

Schede tecniche delle leggi regionali approvate nel 2006 dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna	pag.	5
Relazione su "Gli strumenti di partecipazione popolare alle decisioni pubbliche nello Statuto della Regione Emilia-Romagna"	"	29
Monitoraggio sull'attuazione in via amministrativa della Legge Regionale n. 24 del 2003 "Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"	"	39

Introduzione al Quinto Rapporto sulla Legislazione della Regione Emilia-Romagna

Ormai da cinque anni, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, il Servizio Legislativo e qualità della legislazione, in collaborazione con il Servizio Coordinamento Commissioni assembleari e con il Servizio Segreteria Assemblea, predispone annualmente il "Rapporto sulla legislazione regionale", che contiene un'analisi dei principali dati quantitativi e qualitativi della legislazione prodotta in Emilia-Romagna, allo scopo di individuarne le principali tendenze evolutive.

Il quinto rapporto, in particolare, (nella veste ormai usuale caratterizzata da una Premessa illustrativa delle principali tendenze rilevate, cui fanno seguito grafici e tabelle commentati), **ha ad oggetto l'analisi dell'attività di produzione normativa** svolta in Emilia-Romagna dal **1° gennaio al 31 dicembre 2006**, ovvero nel secondo anno di avvio della VIII Legislatura.

L'attività di stesura del rapporto annuale regionale, che viene portata avanti in modo "parallelo" anche in diverse altre regioni italiane, si è rivelata sempre più utile nel corso degli anni, costituendo, il rapporto, per ciascuna regione, un valido strumento per conoscere meglio la propria realtà di produzione normativa, e per potere confrontare le tendenze che la legislazione assume a livello locale.

A tal proposito, per la prima volta, proprio nel Quinto rapporto, in relazione ad alcuni dati fondamentali attinenti la produzione legislativa dell'Emilia-Romagna, si sono affiancati, a mero titolo di raffronto, anche i corrispondenti "**dati medi nazionali**", così come riportati nel "Rapporto 2006 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea", e risultanti dalla elaborazione dei dati delle singole regioni, effettuata dall'**Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati**.

Come negli anni precedenti, poiché il rapporto si rivolge non solo ai Consiglieri regionali e ai tecnici del settore, bensì anche ai cittadini emiliano-romagnoli, nell'ottica del più ampio coinvolgimento al processo decisionale che ha luogo a livello regionale, si è utilizzato, nella stesura del testo, un **linguaggio semplice** e non troppo specialistico, proprio allo scopo di renderlo di facile lettura.

Sul piano della **struttura**, inoltre, pur essendosi conservata in prevalenza quella dei precedenti rapporti, (consistente nel raggruppare i dati statistici per le grandi fasi del procedimento – ovvero l'iniziativa, l'istruttoria in Commissione, e la decisione in Aula), il Quinto rapporto si sofferma, in modo particolare, sui dati relativi ad alcuni **istituti introdotti "ex novo"** dallo Statuto regionale, per indagare se abbiano trovato attuazione concreta, in quali tempi e in che misura, e, soprattutto, per verificarne l'impatto sul procedimento legislativo regionale, e, nel caso positivo, se esso sia tale da modificare le principali tendenze che lo avevano caratterizzato nel corso della VII Legislatura.

Dunque, a distanza di circa un anno e mezzo dall'entrata in vigore del nuovo Statuto, il Quinto rapporto pone tra i suoi obiettivi principali

quello di **monitorare** il complesso e delicato **processo di attuazione dello Statuto regionale**, nel tentativo di appurare a quale stadio sia giunto al termine del 2006.

Ad esempio, si sono raccolti ed analizzati soprattutto i dati relativi alla **nomina, all'inizio dell'istruttoria, del relatore del progetto di legge**, prevista dall'art. 50, comma 3, del nuovo Statuto, al fine di appurare in che modo tale nomina possa avere influito sul procedimento legislativo (ad esempio, dal punto di vista dei tempi complessivi dell'iter di approvazione di una legge, oppure del numero dei Pdl licenziati in Commissione).

Sempre in relazione a tale nuovo istituto, si è cercato di appurare se la nomina del relatore sia effettivamente avvenuta sempre "all'inizio" dell'istruttoria, e se, e in quali casi, accanto al relatore di maggioranza sia stato nominato un relatore di minoranza.

Si sono poi rilevati i tempi medi che sono intercorsi dal giorno della nomina del relatore a quello della prima seduta di trattazione dei Pdl, non essendovi sempre un'assoluta coincidenza.

Ancora, sempre nell'ottica di monitorare le novità introdotte nell'ordinamento regionale dallo Statuto, hanno costituito oggetto di uno specifico approfondimento del Quinto rapporto, e della relativa Appendice, **gli "strumenti di partecipazione popolare al procedimento"**, in parte già previsti dal precedente Statuto e particolarmente valorizzati dal nuovo, nell'intento di accentuare la partecipazione democratica alla formazione delle leggi. Anche in tale caso, il Quinto rapporto ha inteso rilevare il grado di attuazione concreta delle disposizioni statutarie che

li prevedono, pur nella consapevolezza che per alcuni di essi mancano ancora le relative leggi attuative.

In tema poi di **conflitti di competenza tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna**, è proseguita l'attività di monitoraggio dei ricorsi presentati nel 2006 dal Governo avverso le nostre leggi regionali e viceversa. Si è voluto, inoltre, riportare sinteticamente il contenuto delle principali sentenze che la Corte Costituzionale ha pronunciato lo scorso anno su tematiche di interesse regionale, e in cui è stata coinvolta la nostra Regione, quale parte ricorrente o resistente in giudizio.

Per quel che concerne, invece, il miglioramento della "**qualità sostanziale della legislazione**", tematica cui da tempo l'Assemblea legislativa dedica una particolare attenzione, oggi ancora più giustificata e sorretta dalle previsioni contenute nello Statuto regionale, si sono brevemente riepilogate le principali attività svolte nel corso del 2006 dall'Area che, presso il Servizio Legislativo dell'Assemblea, si occupa dell'**analisi di fattibilità delle leggi e di analisi delle politiche pubbliche**.

In particolare, si è evidenziato come sia proseguita l'esperienza della realizzazione di studi di fattibilità e report di approfondimento (con particolare riguardo ad aspetti di carattere economico, finanziario, procedurale, statistico), unitamente alla stesura di **clausole valutative** e al relativo monitoraggio.

Anche quest'anno, poi, il Rapporto regionale rivolge uno sguardo di approfondimento all'evoluzione dei **rapporti tra il diritto comunitario e la legislazione regionale**. Si dà atto, in linea di continuità con

i rapporti precedenti, dei risultati dell'attività di **monitoraggio sull'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie**, riferiti a leggi e regolamenti regionali, delibere di Giunta ed Assemblea, approvati nel 2006.

Si ricorda, inoltre, che come avvenuto nel 2005, anche nel 2006 l'Assemblea legislativa ha preso parte alle attività del **Network Sussidiarietà**, un'esperienza di cooperazione interistituzionale innovativa, che rappresenta l'opportunità concreta di sperimentare, in collaborazione con il Comitato delle Regioni e gli altri partners aderenti al Network, il ruolo di "Assemblea legislativa regionale europea" fin dalla fase di formazione della normativa comunitaria.

In particolare, proprio nell'autunno del 2006, si è svolto il **secondo Test Sussidiarietà**, che ha avuto ad oggetto una proposta di Raccomandazione in materia di istruzione e formazione professionale, oltre ad una Comunicazione della Commissione europea nella stessa materia. Prendendo in considerazione il rispetto del Trattato Ce e del Protocollo n. 30 a questo allegato, per valutare se e in che termini le proposte della Commissione europea fossero rispettose del sistema di ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati, l'Assemblea ha potuto sperimentare i tempi del proprio inserimento in fase ascendente, le proprie risorse interne ed i rapporti di collaborazione con le strutture della Giunta per il necessario supporto tecnico, i rapporti con i partners europei a partire dal Comitato delle Regioni, "provando" una procedura nuova, utilizzata in forma sperimentale e conclusasi con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 209/2006, a seguito dell'acquisizione dei

pareri delle Commissioni consiliari competenti, in materia di formazione e attuazione del diritto comunitario (I Commissione) e di istruzione e formazione professionale (V Commissione).

Il particolare contesto in cui si è svolto il Test, a supporto e nell'ambito della funzione consultiva obbligatoria del **Comitato delle Regioni**, ha rappresentato un'occasione preziosa per acquisire elementi di conoscenza che si riveleranno particolarmente funzionali alla prossima introduzione delle norme regionali di procedura sulla **partecipazione alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario**, in applicazione dell'art. 12 dello Statuto e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato. Analoga sperimentazione era in corso, tra l'altro, anche presso i Parlamenti Nazionali nell'ambito dell'attività Cosac (Conferenza delle Commissioni specializzate negli affari comunitari). Proprio sull'inserimento dei Parlamenti - nazionali e regionali - in fase ascendente, si auspica sia presto praticabile una collaborazione stabile tra le Assemblee legislative regionali, la Camera e il Senato, nell'ottica di creare occasioni di cooperazione e di scambio di informazione, com'è già avvenuto, del resto, in occasione del seguito dato al secondo Test Sussidiarietà con apposita audizione della Presidente Donini, nel mese di marzo 2007, alle Commissioni XIV di Camera e Senato.

Concludendo, si anticipa che si è preferito inserire a parte, in **Appendice al rapporto**, i seguenti approfondimenti:

1) le schede tecniche che illustrano in modo semplice e sintetico il

contenuto essenziale delle leggi approvate nell'arco temporale cui si riferisce il rapporto;

- 2) una relazione di approfondimento sugli strumenti di partecipazione popolare alle decisioni pubbliche, previsti dal nuovo Statuto regionale;*
- 3) i risultati dell'attività di monitoraggio, compiuta dalla Commissio-*

ne assembleare I, sull'attuazione in via amministrativa della legge regionale n.24/2003, in tema di polizia amministrativa locale. Attività quest'ultima che si inserisce all'interno dell' "Osservatorio sulle politiche amministrative della Regione," creato dal 2004, e i cui risultati sono stati resi noti in precedenti rapporti regionali.

Un sentito ringraziamento, infine, deve essere rivolto a tutti coloro che hanno collaborato alla redazione del "Quinto Rapporto".

Premessa al Quinto Rapporto sulla Legislazione della Regione Emilia-Romagna

Prima di entrare nel merito dell'analisi dei principali dati quantitativi e sostanziali attinenti le 21 leggi ed i 6 regolamenti approvati nella Regione Emilia-Romagna dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, si è ritenuto opportuno anticipare, nelle pagine che seguono, le **principali "tendenze"** che emergono da tale produzione normativa.

In via di estrema sintesi può affermarsi che l'analisi dei dati relativi alla produzione legislativa del 2006 per certi aspetti sembra confermare alcune tendenze "fondamentali" della legislazione regionale, già rilevate nella VII Legislatura (ad esempio, in tema di progressivo calo e stabilizzazione della produzione normativa complessiva, in tema di superiorità del contributo dell'Assemblea all'iniziativa legislativa, e della Giunta alla produzione legislativa effettiva). Per altri aspetti, invece, (ad esempio, in relazione alla tipologia prevalente delle leggi, ai tempi del procedimento, alle dimensioni delle leggi, al numero degli emendamenti approvati) sono emerse delle tendenze che non trovano riscontro in quelle rilevate nella trascorsa Legislatura e descritte nei precedenti rapporti.

Per interpretare correttamente tali risultanze, però, non può tralasciarsi che i dati esaminati nel Quinto rapporto, relativi al 2006, ma talvolta anche al 2005 - VIII Legislatura, si riferiscono ad un arco tempo-

rale ancora troppo breve (ovvero quello che corre dal 16 maggio 2005 al 31 dicembre 2006), per poter valere quali sicuri indici rivelatori di tendenze legislative.

Solo l'analisi delle leggi prodotte negli anni a venire potrà realmente confermare tali nuove tendenze.

In merito alla **produzione normativa complessiva**, risulta che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, sono stati approvati **nella Regione Emilia-Romagna 21 leggi e 6 regolamenti**.

Pertanto, il numero delle **leggi vigenti**, al termine del secondo anno di avvio della VIII Legislatura, si attesta a **662** (dato questo che si ricava sottraendo dal numero complessivo delle leggi prodotte dalla prima Legislatura, ovvero 1509, il numero delle leggi abrogate, cioè 610, e delle leggi finanziarie e di bilancio, ovvero 237).

Alla stessa data risultano **vigenti anche 41 regolamenti** regionali.

In merito all'**andamento della produzione legislativa**, i dati attinenti il numero delle leggi approvate nel 2006 confermano in modo evidente **la tendenza**, già rilevata nella VI e VII Legislatura, **alla diminuzione** delle leggi approvate verso un numero che sembra poi **stabilizzarsi** nella VIII Legislatura.

Si scende, infatti, - prendendo il primo anno "intero" della VI Legislatura - dalle **49 leggi** approvate nel 1996 alle **21 leggi** del 2005 e del 2006.

La tendenza appena vista, relativa al costante e progressivo calo del numero delle leggi, era connessa, soprattutto nella settima Legisla-

tura, in primo luogo, alla **volontà del legislatore di razionalizzare il corpus normativo** regionale mediante “poche” **leggi** ma “**di settore**” (ovvero, capaci di disciplinare in modo organico intere materie o settori, disponendo contestualmente l’abrogazione di intere leggi ritenute superate), ed, in secondo luogo, alla scelta del legislatore di rinviare a successivi atti di Giunta, della Regione, o dell’Assemblea, per disciplinare nel dettaglio la materia oggetto della legge (c.d. “delegificazione”).

Viceversa, la scelta effettuata dal legislatore nel corso VII Legislatura, di ricorrere alle leggi “di settore” e alla “delegificazione,” non sembra caratterizzare in egual misura la legislazione prodotta nei primi due anni della VIII Legislatura, come si vedrà meglio nei capitoli seguenti del rapporto.

Strettamente connesso con quanto appena detto, il dato secondo cui, nel 2006, anche **il ricorso**, da parte del legislatore regionale, **alla abrogazione** di intere leggi o parti di esse, segna **una battuta d’arresto**. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 vengono **abrogate** soltanto **4 leggi regionali**.

Circa **l’iniziativa del procedimento legislativo**, nell’anno 2006 (come del resto nell’anno precedente), risulta una sensibile **prevalenza numerica dei progetti di legge** presentati dai **Consiglieri** (ovvero il **73%**) rispetto a quelli presentati dalla **Giunta** (**25%**) e a quelli di **iniziativa popolare** (**2%**). La stessa tendenza si era registrata nel 2000 e nel 2004, a fronte, invece, di un sostanziale equilibrio, tra Giunta e

Consiglio, nell’esercizio dell’iniziativa durante gli anni centrali della VII Legislatura.

Il dato appena visto si rovescia, se si fa invece riferimento all’**iniziativa delle leggi effettivamente approvate**.

Nei primi due anni della VIII Legislatura, infatti, il **tasso di successo** dei **P.d.L.** di iniziativa della **Giunta**, (ovvero il rapporto tra progetti presentati e progetti divenuti legge) è pari all’**81%**, e, dunque, sensibilmente **superiore** a quello dei progetti di iniziativa consiliare, che si attesta, invece, ad un **7%**.

Sul piano, poi, della **produzione legislativa effettiva**, risulta che, nel 2006, su un totale di 21 leggi approvate dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, **15** (ovvero il 71%) sono di **iniziativa della Giunta**, **6** (ovvero il 29%) sono di **iniziativa consiliare**, mentre **non risultano approvate**, come del resto anche per l’anno precedente, **leggi di iniziativa mista** (il cui numero, invece, era sensibilmente incrementato nel corso della Legislatura precedente, fino a costituire il 25% delle leggi approvate nel 2003 e 2004, e, addirittura, il 30%, delle leggi approvate nei primi mesi del 2005, alla scadenza della VII Legislatura).

Confrontando, quindi, i dati dell’iniziativa delle leggi approvate nei primi due anni della VIII Legislatura, risulta che, pur essendo la **Giunta** il soggetto che **concorre maggiormente** alla produzione legislativa effettiva, (con un 100% nel 2005 ed un 71% nel 2006), vi è un sensibile **incremento del contributo dell’iniziativa consiliare**, che sale al 29% nel 2006, a fronte di uno 0% nell’anno precedente.

In relazione al contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa effettiva, non va però dimenticato che, come ogni anno, anche nel 2005, e nel 2006, **5 leggi** (ovvero, rispettivamente, il 50%, ed il 24% del totale), sono ad **iniziativa vincolata**, trattandosi di leggi legate alla necessaria manovra di bilancio regionale.

In merito poi alla **fase istruttoria** del procedimento legislativo regionale, risulta, in primo luogo, che nel 2006, la **I Commissione**, "Bilancio programmazione affari generali ed istituzionali", ha avuto il **maggior carico istruttorio**, avendo licenziato **8 progetti di legge** su 21 (ovvero il 39% del totale). Di tali 8 progetti, però, 5 sono ad iniziativa vincolata.

La prevalenza del carico istruttorio della I Commissione conferma pienamente una tendenza già registrata nel corso di tutta la VII Legislatura.

Sempre in relazione alla fase istruttoria, si rileva che, alla fine del 2006, dopo circa un anno e mezzo dall'entrata in vigore del nuovo Statuto, **l'istituto del relatore dei progetti di legge, di cui all'art.50, comma 3**, dello Statuto, ha trovato **completa attuazione**, in quanto per ciascuna legge è stato nominato fin dall'inizio dell'istruttoria il relatore, a differenza dell'anno precedente, in cui si registrava che, su un totale di 10 leggi, per due di esse, il relatore non era stato invece nominato fin dall'inizio.

Circa il **relatore di minoranza**, invece, esso risulta nominato solo in relazione all'istruttoria delle leggi legate alla manovra finanziaria regionale, (come del resto era accaduto già nel 2005), tranne in un caso,

ovvero per la L.R. n. 9/2006, in materia di valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna.

Volendo poi monitorare il grado di attuazione di quelle norme statutarie che prevedono "**strumenti di partecipazione popolare al procedimento legislativo**", è risultato che lo strumento più utilizzato è quello delle udienze conoscitive indette dalle Commissioni assembleari (5 ne sono state indette nel 2005 ad avvio della Legislatura, e ulteriori 14 nel 2006). Va però precisato che per alcuni di tali istituti non è stato possibile rilevare alcun dato, essendo stati introdotti ex novo dallo Statuto e non essendo stata ancora adottata la relativa legge attuativa.

Sempre in relazione alla fase istruttoria del procedimento, si rileva, per i primi due anni della Legislatura in corso, una tendenza (già rilevata nella Legislatura precedente), relativa **alla incisività dell'intervento modificativo dei P.d.L.** proprio **delle Commissioni assembleari**. Infatti, ben il **76%** delle **leggi** approvate nel **2006** hanno subito delle **modifiche** nel corso dell'esame istruttorio in Commissione (a fronte di un 60% di leggi emendate nell'anno precedente, di un 75% nel 2004, e addirittura di un 86% nel 2003).

Il confronto poi, nel periodo di riferimento, tra il **numero complessivo degli emendamenti approvati** nella fase istruttoria in Commissione (ovvero 197, pari al **64%** del totale), e successivamente in Aula (ovvero 26, pari al **12%**), attesta una tendenza già rilevata nella precedente Legislatura, e relativa alla **superiore capacità modificatrice** dei P.d.L. che caratterizza l'attività delle **Commissioni assembleari rispetto all'Aula**.

Sembra invece subire una battuta di arresto, nel periodo di riferimento, l'incremento del numero degli emendamenti, approvati in fase istruttoria ed in Aula, che si era registrato negli anni centrali della VII Legislatura. (Si scende, ad esempio, da 21,4 emendamenti/legge approvati in Commissione nel 2003, a 9,3 emendamenti/legge nel 2005 e 2006. Altrettanto accade in Aula, dove si scende da una media di 6,3 emendamenti/legge approvati nel 2004, a soli 1,2 emendamenti approvati lo scorso anno). Ciononostante, come vedremo meglio nei relativi capitoli del Rapporto, **risulta un tendenziale aumento dei tempi complessivi del procedimento.**

In particolare, in relazione ai **tempi medi** necessari per l'approvazione di una legge, **nel 2006** essi risultano **leggermente dilatati**, soprattutto rispetto a quelli rilevati nel 2002 e 2003 (ovvero, nel 2006 sono stati necessari **93gg** per il licenziamento dei Pdl in Commissione, e **122 gg** per l'approvazione in Aula, a fronte di, rispettivamente 72gg e 89gg nel 2002, e 86gg e 104gg nel 2003).

Sempre in tema di tempi del procedimento, si è ulteriormente rilevato che, nel 2006, dal momento dell'**assegnazione di un Pdl** alla Commissione competente per materia, al momento della **nomina del relatore**, cui spetta di seguire l'iter complessivo del progetto, sono trascorsi mediamente **44 giorni**. Ulteriori **15** giorni, risultano mediamente trascorsi, tra il momento della **nomina del relatore** del Pdl, e la **prima seduta** di trattazione in Commissione dello stesso.

Le tendenze appena descritte, relative alla diminuzione del numero medio degli emendamenti approvati e all'aumento dei

tempi medi di approvazione delle leggi, come già anticipato, necessitano comunque di un monitoraggio anche negli anni a venire per potere essere correttamente confermate.

In relazione, poi, alle "**dimensioni**" medie delle leggi prodotte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, rispetto alla legislazione del 2005-VIII Legislatura, si rileva **una contrazione** delle dimensioni medie delle leggi regionali. Data, però, la brevità del periodo considerato, anche in tale caso può affermarsi che solo l'analisi delle dimensioni medie delle leggi che saranno approvate negli anni a venire potrà eventualmente confermare tale tendenza.

Passando ora sinteticamente ai principali **dati "sostanziali,"** attinenti la produzione legislativa del secondo anno di avvio della VIII Legislatura, e classificando le 21 leggi approvate dalla Regione dal punto di vista della **tipologia** prevalente delle norme in esse contenute, risulta che il numero complessivo (cioè **9**) delle **leggi provvedimento e di manutenzione** è superiore a quello delle **leggi di settore**, che sono invece solo **7**. Circa il contenuto di tali leggi, si è rilevato che, perlopiù, esse **presentano un carattere "di minore organicità,"** rispetto a quanto riscontrato per la maggior parte delle leggi di settore approvate nella Legislatura precedente. In stretta correlazione con ciò, può essere letto anche il dato, già visto, secondo cui tali leggi non dispongono né un alto numero di abrogazioni di leggi anteriori, né un alto numero di rinvii ad atti attuativi non legislativi.

In sostanza, sembra delinearsi una "**diversa organizzazione**" della legge, che sarà interessante monitorare negli anni a venire.

Dal punto di vista, invece, dei **macro-settori** in cui convenzionalmente si accorpano i possibili ambiti di intervento legislativo, risulta che la legislazione prodotta lo scorso anno ha coperto prevalentemente, oltre al settore della **“Finanza regionale”**, quello dello **“Sviluppo economico”** e quello dei **“Servizi alle persone,”** rispettivamente con 6 e 4 leggi. Si conferma comunque, tendenzialmente, una sostanziale omogeneità nella copertura di tutti i macro-settori, già rilevata nella VII Legislatura.

Riguardo, invece, alla **tecnica redazionale** utilizzata prevalentemente dal legislatore, si conferma la tendenza della Giunta, già rilevata nella scorsa Legislatura, ad adottare **leggi “nuove”**, destinate, cioè, a disciplinare ex novo o a riordinare interi settori o materie. Infatti, delle 15 leggi adottate lo scorso anno con la tecnica della **“legge nuova”**, **12** sono di iniziativa della **Giunta**.

In relazione, poi, al monitoraggio concernente l'uso che la Regione ha fatto, successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, della **potestà legislativa “esclusiva” e “concorrente”** di cui all' art.117, della Cost., il confronto tra i dati relativi al 2006 (in cui le leggi che costituiscono esercizio di potestà residuale rappresentano un **43%** del totale), con i dati degli anni precedenti, sembra confermare **la tendenza**, già rilevata nella VII Legislatura, consistente nel **progressivo aumento delle leggi che costituiscono esercizio di potestà residuale**, (passando da un 25% nel 2002, ad un 43% nel 2003, e ad un 36% nel 2004), a discapito delle leggi di potestà concorrente, che, tuttavia, rimangono complessivamente in maggior numero, e sotto la cui voce si

devono ricomprendere anche le leggi legate alla manovra finanziaria.

In relazione al fenomeno della **“delegificazione,”** (ovvero dei rinvii contenuti nelle leggi a successivi atti non legislativi della Giunta, della Regione o dell'Assemblea), si è riscontrato che, **pur tendenzialmente in calo** dalla VII all' VIII Legislatura, è **significativamente presente**, interessando costantemente più della metà delle leggi prodotte in ogni singolo anno. Anche confrontando **il numero medio dei rinvii** contenuti nelle leggi prodotte negli anni sopra considerati, il fenomeno della delegificazione, per l'anno 2006, risulta tendenzialmente in calo. Ad esempio, a fronte, di un numero medio di **5,8** rinvii/legge nel 2003 e **5,4** nel 2004, risulta invece, nel 2006, un numero medio di **2,8** rinvii/legge.

Infine, dal monitoraggio **dell'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie su leggi e regolamenti** regionali approvati nel 2005 e nel 2006, risulta una sostanziale omogeneità dei dati relativi ai due anni considerati, (si passa, infatti, da un incidenza del 67% nel 2005, ad una incidenza del 63,6% nel 2006). Vi è invece, nello stesso periodo, un sensibile incremento dell'incidenza comunitaria sulle **delibere dell'Assemblea legislativa e della Giunta in materia ambientale**, (si passa infatti, rispettivamente, da un 67% nel 2005 ad un 87,5% nel 2006, e da un 76% nel 2005 ad un 89,4% nel 2006).

Leggi regionali approvate anno 2006 - VIII Legislatura

Num. legge	<i>Titolo legge</i>
1	NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
2	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29, IN MATERIA DI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
3	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
4	MISURE PER L'ACCELERAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FERROVIE REGIONALI E ALTRE MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
5	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
6	NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA
7	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
8	MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 (TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM)
9	NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITÀ DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITÀ AD ESSA COLLEGATE
10	NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009


Leggi regionali approvate anno 2006 - VIII Legislatura

11	MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2002, N. 15 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA")
12	DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
13	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
14	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 - PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
15	DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA
16	VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA
17	MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 "INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37 "
18	RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005
19	DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
20	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART.40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N.40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009
21	BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

Leggi regionali approvate anno 2006 - VIII Legislatura

- Nella tabella che precede si sono riportate in ordine progressivo le **leggi approvate** dalla **Regione Emilia-Romagna** nel **2006**, ovvero nel corso del secondo anno della **VIII Legislatura**.
- Si ricorda, infatti, che l'avvio della VIII Legislatura risale al 16 maggio 2005, data della prima seduta della Assemblea Legislativa neo-eletta.

Produzione normativa complessiva Anni 2005 – 2006 VIII Legislatura




Produzione normativa complessiva

Anni 2005-2006

VIII Legislatura

- Dal grafico che precede risulta che, dal **1 gennaio al 31 dicembre 2006**, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato complessivamente **21 leggi**. Sono inoltre stati emanati nello stesso lasso di tempo **6 regolamenti**.
- Nel confrontare la produzione legislativa complessiva dei primi due anni della VIII Legislatura, non si può non tenere conto del fatto che, le dieci leggi ed il regolamento approvati nel 2005, si riferiscono ad un breve periodo di attività legislativa e non ad un intero anno, come accade invece per il 2006.
- Da ciò ne deriva che, i dati riferiti al numero delle leggi e dei regolamenti approvati nel biennio sopra considerato, non possono ancora di per sé costituire un sicuro indice rivelatore delle tendenze che la produzione legislativa assumerà nel corso della VIII Legislatura.

Tasso mensile di legislazione Anni 2005-2006 VIII Legislatura




Tasso mensile di legislazione

Anni 2005-2006

VIII Legislatura

- Prima di esaminare i dati riportati nel grafico che precede, si precisa che, per **tasso di legislazione** deve intendersi il numero di leggi approvate dall'Assemblea legislativa in una unità di tempo determinata.
- Prendendo quale termine di riferimento l'attività di produzione normativa svolta su base mensile, risulta che, nel **2006**, il tasso mensile di legislazione è pari a **1,7 leggi/mese**.
- Rispetto, dunque, al tasso mensile di legislazione **dell'anno di avvio della VIII Legislatura**, pari a **1,4** leggi/mese, esso risulta leggermente aumentato, in stretta correlazione col tendenziale aumento della produzione normativa che si registra dal primo al secondo anno della VIII Legislatura.
- Risulta, invece, tendenzialmente basso, se lo si confronta con i dati relativi ai primi anni della legislatura precedente (ovvero **3,6** leggi/mese nel 2001, **3** nel 2002 e **2,3** nel 2003 e 2004).

Andamento della produzione normativa regionale dal 1996 al 2006




Andamento della produzione normativa regionale dal 1996 al 2006

- I dati attinenti la produzione legislativa regionale del 2006 confermano in modo evidente **la tendenza**, già rilevata nella VI e VII Legislatura, **alla diminuzione** delle leggi approvate verso un numero che sembra poi **stabilizzarsi** nella VIII Legislatura.
- Si scende, infatti, dalle **49** leggi del 1996 alle **21** leggi approvate nel 2005 e nel 2006.
- A puro titolo di raffronto, se si volge lo sguardo alla produzione legislativa delle **altre regioni**, dai dati elaborati nel “Rapporto 2006 sulla legislazione” predisposto annualmente dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, risulta che, nell’anno 2005, il **numero medio di leggi** approvato da ciascuna regione è pari a **25,1**.

Andamento della produzione normativa regionale dal 1996 al 2006

- Dai rapporti sulla legislazione della VII Legislatura era risultata altresì **la tendenza** del legislatore a **riordinare** e a **razionalizzare** il corpus normativo regionale attraverso una diminuzione degli interventi legislativi episodici ed il ricorso sempre più frequente a **leggi di "settore," a "carattere organico"**, capaci, cioè, di disciplinare o riordinare, in modo organico, intere materie della legislazione regionale, o settori di esse, spesso disponendo contestualmente l'abrogazione di intere leggi ormai superate, o di buona parte di esse.
- Anche il ricorso alla **"deregolazione normativa"**, attraverso l'inserimento nelle leggi di rinvii a successivi atti non legislativi della Giunta o dell'Assemblea legislativa, diretti a disciplinare la fase di esecuzione della legge stessa, aveva costituito uno strumento utilizzato assai di frequente per "alleggerire" la produzione legislativa.
- Vedremo, dunque, attraverso l'analisi dei dati contenuti nelle pagine che seguono, se le tendenze, sopra descritte, rilevate con riferimento alla legislazione della VII Legislatura, risultino o meno confermate anche per l'attività di produzione normativa che si è svolta nei primi due anni della VIII Legislatura.

Leggi abrogate Anni 2005-2006 VIII Legislatura



Leggi abrogate


Anni 2005 - 2006

VIII Legislatura

- Dal **1 gennaio al 31 dicembre 2006** il legislatore regionale ha proceduto all'**abrogazione** di **4 leggi regionali**. **3** leggi invece erano state abrogate nell'anno di avvio della VIII Legislatura.
- Rispetto ai dati rilevati nella legislatura precedente, sembra che il ricorso da parte del legislatore regionale alla abrogazione di intere leggi o parti di esse, quale strumento per decongestionare il corpus normativo regionale, segni una battuta d'arresto. (Nel 2002, ad esempio, erano state abrogate 12 leggi, altre 14 nel 2003, e ulteriori 10 nel 2004).
- Questo dato, che è senz'altro in parte da collegare alla progressiva riduzione del numero delle leggi, potrebbe costituire un indice parzialmente rivelatore della "tipologia" delle leggi approvate dal legislatore regionale nel 2006, come si vedrà meglio nel seguito del rapporto.
- Si conferma, invece, anche per il 2006, una tendenza, già emersa nei precedenti rapporti regionali, circa l'uso di **formule esplicite di abrogazione**.

Leggi promulgate e abrogate dal 1971

Leggi vigenti al 31 dicembre 2006




Leggi promulgate e abrogate dal 1971

Leggi vigenti al 31 dicembre 2006

- Nel grafico che precede si evidenzia che, **dalla prima Legislatura** (risalente al 1971) **al 31 dicembre 2006**, nella Regione Emilia-Romagna sono state **approvate** complessivamente **1509 leggi**, di cui **237 finanziarie** (ovvero la legge finanziaria, la legge di bilancio, il rendiconto e i provvedimenti di rifinanziamento).
- Nello stesso periodo di tempo sono inoltre state **abrogate** esplicitamente **610** leggi.
- Sottraendo, dunque, dal totale delle leggi approvate dal 1971, il numero delle leggi abrogate e delle leggi finanziarie (che, in linea generale, hanno efficacia solo per gli anni di riferimento), si ricava il numero delle leggi **vigenti** nella Regione Emilia-Romagna al 31 dicembre 2006, ovvero **662 leggi**.


Rapporto percentuale tra leggi prodotte dal 1971 e leggi vigenti - VIII Legislatura



Rapporto percentuale tra leggi prodotte dal 1971 e leggi vigenti - VIII Legislatura

- Dal grafico che precede risulta in modo evidente l'opera di "decongestionamento" del corpo normativo regionale intrapresa dal legislatore nel corso delle legislature.
- Il grafico, infatti, esprime in misura percentuale il rapporto esistente tra il numero totale delle leggi prodotte dalla Regione Emilia-Romagna dalla prima Legislatura, che risale al 1971, e il numero delle leggi vigenti al termine del 2006.
- Risulta, dunque, che **le leggi vigenti al 31 dicembre 2006** (ovvero 662, escluse le leggi finanziarie e le leggi abrogate) **costituiscono** soltanto **il 44% del totale delle leggi** complessivamente approvate dalla Regione Emilia-Romagna dalla prima Legislatura (ovvero 1509).

Progetti di legge presentati nel 2006 VIII Legislatura



Progetti di legge presentati nel 2006 VIII Legislatura

- Il grafico che precede descrive il diverso contributo che i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa hanno apportato alle proposte di legge presentate nel corso del 2006.
- Risulta, dunque, che dal **1° gennaio al 31 dicembre 2006**, sono stati presentati all'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna **60 progetti di legge**, di cui **44** (pari al 73%) di **iniziativa consiliare**, **15** (pari al 25%) di iniziativa della **Giunta**, e solo **1** (ovvero 2%) di **iniziativa popolare**.

Progetti di legge presentati nel 2005-2006 VIII Legislatura

Anno	Giunta	Assemblea	Popolare	Num. tot. pdl
2005	16	39	2	57
2006	15	44	1	60

Progetti di legge presentati nel 2005-2006

VIII Legislatura

- I dati della tabella a fianco, relativi all'esercizio dell'iniziativa legislativa nei primi due anni dell'VIII Legislatura, ci evidenziano una costante e sensibile **prevalenza numerica dei progetti di legge** presentati dai **Consiglieri** rispetto a quelli presentati dalla Giunta. Del tutto trascurabile, risulta, invece, nel periodo considerato, il numero dei progetti di legge di iniziativa popolare.
- La **stessa tendenza** era emersa all'inizio della **precedente legislatura**, ovvero, nel 2000, (con 16 Pdl di Giunta e 41 dei Consiglieri) e, successivamente, nel 2004, (con 20 Pdl di Giunta e 35 dei Consiglieri) a fronte, invece, di un sostanziale equilibrio, tra Giunta e Consiglio, nell'esercizio dell'iniziativa, durante gli anni centrali della stessa (ovvero 2001-02-03).
- Il contributo consiliare all'iniziativa legislativa risulta sensibilmente superiore a quello della Giunta **anche nelle altre regioni**. Dai dati elaborati nel "Rapporto 2006 sulla legislazione" dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, emerge, infatti, che nell'anno 2005, complessivamente, in tutte le regioni, i consiglieri regionali hanno presentato, in media, l'83,5% dei P.d.l., a fronte del 15,4% di progetti presentati dalle Giunte.

Iniziativa legislativa e tasso di successo dall'inizio dell' VIII Legislatura anni 2005-2006

Soggetto presentatore	<i>P.d.L. presentati</i>	<i>P.d.L. div. legge</i>	<i>Tasso di successo</i>
GIUNTA	31	25	81%
ASSEMBLEA	83	6	7%

Iniziativa legislativa e tasso di successo dall'inizio dell' VIII Legislatura anni 2005-2006

- Il dato in precedenza rilevato, relativo alla **superiorità numerica** dei **progetti di legge** di **iniziativa consiliare** rispetto a quelli presentati dalla Giunta, si rovescia totalmente facendo riferimento all'iniziativa delle **leggi effettivamente approvate**.
- Risulta, infatti, dai dati contenuti nella tabella a fianco, che nei primi due anni della VIII Legislatura, il **tasso di successo** dei **P.d.L.** di iniziativa della **Giunta**, (ovvero il rapporto tra progetti presentati e progetti divenuti legge) è pari all' **81%**, e, dunque, sensibilmente **superiore** a quello dei progetti di iniziativa consiliare, che si attesta, invece, ad un **7%**.


Progetti di legge di iniziativa popolare presentati o già oggetti consiliari nel 2005-2006 - VIII Legislatura

Anno	Oggetto
2005	<p>Progetto di legge d'iniziativa popolare*, presentato dal Consiglio comunale di Maranello, recante:</p> <p>"Disciplina regionale delle opere di bonifica. Attribuzione delle funzioni alle Province in attuazione della Legge 1990, n.142. Soppressione dei consorzi di bonifica.</p> <p><i>(*già oggetto consiliare n.3674 della VI Legislatura e oggetto n.22 della VII Legislatura)</i></p>
2005	<p>Progetto di iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza* recante: "Progetto di legge regionale in materia di bonifica e contestuale abrogazione delle leggi regionali 2 agosto 1984 n. 42 e 23 aprile 1987 n. 16"</p> <p><i>(*già oggetto n.1603 della VII Legislatura)</i></p>
2006	<p>Progetto di legge d'iniziativa popolare recante "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali" (oggetto 1458-Depositato il 16 giugno 2006)</p>

Progetti di legge di iniziativa popolare presentati o già oggetti consiliari nel 2005-2006 - VIII Legislatura

- Come si è anticipato in una precedente tabella, nei primi due anni dell'VIII Legislatura risultano presentati all'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna soltanto **3 progetti di iniziativa popolare**.
- Al 31 dicembre 2006 sono ancora tutti giacenti, in quanto nessuno dei tre progetti è stato approvato.
- Nella tabella a fianco si è riportato l'oggetto e l'iniziativa di ciascuno di essi.
- Si precisa, inoltre, che i due progetti del 2005 derivano dalla Legislatura precedente, e sono stati iscritti nuovamente all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa perché non ancora trattati, ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 5, dello Statuto.


Progetti di legge del 2006 distribuiti per tipologia



Progetti di legge del 2006 distribuiti per tipologia

- Nel grafico che precede si è proceduto a classificare i **progetti di legge** del **2006** in base alla **tipologia prevalente** delle norme che essi contengono (ispirandosi, per individuare le possibili tipologie, ad una classificazione da tempo adottata nel rapporto sulla legislazione della Camera dei Deputati).
- L'obiettivo che ci si propone, è quello di confrontare la tipologia prevalente delle norme contenute nei progetti di legge, rispetto a quella delle norme contenute nelle leggi effettivamente approvate.
- Risulta, dunque, che su un totale di 60 progetti di legge, il **maggior numero**, ovvero **34**, sono da ricondursi alla tipologia "**provvedimento**," (essendo destinati a realizzare specifici interventi e/o a disciplinare situazioni specifiche); ulteriori **15** sono progetti di mera **integrazione o modifica** di leggi precedenti (cd. **manutenzione normativa**). Soltanto 4 risultano, invece, i progetti ascrivibili alla tipologia "settore", 2 sono quelli di tipo "istituzionale," ed infine, 5 quelli collegati alla manovra finanziaria regionale.

Progetti di legge del 2006 distribuiti per macrosettore



Progetti di legge del 2006 distribuiti per macrosettore

Nel grafico che precede si sono classificati i **progetti di legge** presentati nel **2006** in base ai principali **macrosettori** di intervento legislativo (così come suggeriti dal Servizio Studi della Camera dei Deputati).

Scopo dell'indagine è potere confrontare il diverso modo con cui le stesse aree tematiche sono state coperte dalle proposte di legge e dalla produzione legislativa effettiva del 2006.

Risulta, dunque, che, dei sei macrosettori in cui si sono accorpati tutti i possibili settori di intervento legislativo, quelli maggiormente coperti dall'iniziativa legislativa sono: **“Servizi alle persone e alla comunità”** con **22** proposte di legge, e **“Sviluppo economico e attività produttive”** con **15** proposte.

In misura minore sono invece coperti i macrosettori **“Territorio e ambiente”** con 10 progetti, **“Ordinamento istituzionale”** con 7 progetti, ed infine, **“Finanza regionale”** con ulteriori 6 progetti.

Proposte di legge alle Camere presentate nel 2006 VIII Legislatura

Iniziativa	Oggetto
consiliare	Tutela e valorizzazione delle farmacie rurali (n.961 presentata il 3/01/06)
consiliare	Istituzione di una nuova scala mobile per la indicizzazione automatica delle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori (n.1371 presentata il 23/05/06)
consiliare	Modifiche al Decreto legislativo dell'1 settembre 1998, n. 333, recante 'Attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento' (n.1392 presentata il 26/05/06)
consiliare	Istituzione di una casa da gioco nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco – Emiliano (n.1426 presentata il 09/06/06)
consiliare	11 settembre: istituzione della giornata del dolore e dell'orgoglio in ricordo delle vittime della barbarie terroristica nemica della civiltà occidentale (n.1701 presentata il 12/09/2006)
consiliare	Abrogazione degli incentivi ai termovalorizzatori, campionamento in continuo di polveri sottili e nanopolveri e introduzione di nuovi parametri ambientali e sociali per l'assegnazione dei certificati verdi (n.1721 presentata il 15/09/06)
consiliare	Norme generali sul sistema educativo di istruzione statale nella scuola di base e nella scuola superiore. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di nidi d'infanzia (n.1745 presentata il 21/09/06)
consiliare	Messa al bando delle armi di sterminio di massa dal territorio e dalle acque nazionali della Repubblica (n.2038 presentata l'11/12/06)


Proposte di legge alle Camere presentate nel 2006 VIII Legislatura

Si ricorda che gli artt. 71 e 121 della Cost. riconoscono ai Consigli regionali la facoltà di presentare proposte di legge statali.

Dalla tabella che precede risulta che, nel **2006**, sono state presentate **8 proposte di legge alle Camere**. Esse sono tutte di iniziativa consiliare.

5 proposte, sempre di iniziativa consiliare, erano state invece presentate nell'anno **2005**, e di esse solo **1**, avente ad oggetto "*Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria,*" è stata **approvata** l'anno successivo con deliberazione dell'Assemblea.

Produzione legislativa disaggregata per tipo di iniziativa anno 2006



Produzione legislativa disaggregata per tipo di iniziativa anno 2006

- Il grafico che precede riporta, in misura percentuale, il diverso **contributo** che ciascun soggetto titolare dell'iniziativa ha apportato alla **produzione legislativa effettiva** dell'anno 2006.
- Prima di esaminare i dati, è opportuno precisare che, quando si parla di "*iniziativa mista*," si fa riferimento al caso in cui una legge nasce dall'abbinamento, in fase istruttoria, di più progetti di legge aventi contenuto simile, e presentati da più soggetti tra quelli a ciò legittimati (ovvero Giunta, Consiglieri, iniziativa popolare e degli enti locali).
- Risulta, dunque, che nel 2006, su un totale di 21 leggi approvate dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, **15** (ovvero il 71%) sono di **iniziativa della Giunta**, **6** (ovvero il 29%) sono **di iniziativa consiliare**, mentre **non** risultano **approvate**, come del resto anche per l'anno precedente, **leggi di iniziativa mista** (il cui numero, invece, era sensibilmente incrementato nel corso della Legislatura precedente, fino a costituire il 25% delle leggi approvate nel 2003 e 2004, e, addirittura, il 30%, delle leggi approvate nei primi mesi del 2005, alla scadenza della VII Legislatura).
- La maggiore misura del **contributo della Giunta** alla produzione legislativa effettiva trova riscontro anche **nelle altre Regioni**. Nel "Rapporto 2006 sulla legislazione" della Camera dei Deputati, risulta, infatti, che nell'anno 2005, il 69,4% delle leggi regionali approvate è di iniziativa della Giunta, a fronte di un 27,1 % di iniziativa consiliare, e di un 3,5 % di iniziativa mista.

Produzione legislativa disaggregata per tipo di iniziativa anni 2005-2006 - VIII Legislatura

<i>Anno</i>	<i>Giunta</i>	<i>Assemblea</i>	<i>Mista</i>
2005	100%	0%	0%
2006	71%	29%	0%

Produzione legislativa disaggregata per tipo di iniziativa anni 2005- 2006 - VIII Legislatura

- Confrontando i dati dell'iniziativa delle leggi approvate nei primi due anni della VIII Legislatura, risulta che, pur essendo la **Giunta** il soggetto che **concorre maggiormente** alla produzione legislativa effettiva, (con un 100% nel 2005 ed un 71% nel 2006), vi è un sensibile **incremento del contributo dell'iniziativa consiliare**, che sale al **29%** nel 2006, a fronte di uno 0% nell'anno precedente. Analogo incremento si era registrato anche nei primi due anni della legislatura precedente, in cui il contributo consiliare era salito dal 9% del 2000, al 14% del 2001, a fronte di un prevalente contributo della Giunta, rispettivamente del 91% e del 77%.
- Come già anticipato, nel biennio considerato, a fronte dell'incremento del numero delle leggi di iniziativa consiliare, risulta invece la "totale assenza" delle **leggi di iniziativa mista**.
- In relazione, poi, al contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa effettiva, non va dimenticato che, sia nel 2005, che nel 2006, **5 leggi** (ovvero, rispettivamente, il 50%, ed il 24% del totale), sono ad **iniziativa vincolata**. Trattasi, cioè, di leggi finanziarie e di bilancio, che, per espressa previsione statutaria, la Giunta è tenuta ad adottare.

Leggi di iniziativa consiliare suddivise per soggetto presentatore anno 2006 – VIII Legislatura


PROPONENTI	N. Leggi	Percentuale
Un solo proponente o un solo gruppo	3	50%
Più gruppi di magg. o di minoranza	2	33%
Più gruppi di magg. e di minoranza	1	17%
N.tot. leggi di iniziativa consiliare	6	100%

Leggi di iniziativa consiliare suddivise per soggetto presentatore anno 2006 – VIII Legislatura

- Nella tabella a fianco si è inteso classificare le leggi di sola iniziativa consiliare, approvate nel 2006, in base ai soggetti presentatori.
- Risulta, dunque, che, nel periodo considerato, il **grado di trasversalità politica** delle leggi di iniziativa consiliare è abbastanza **basso**, in quanto solo **una** legge (pari al 17%) delle sei approvate, nasce da un progetto di legge firmato **congiuntamente** da **consiglieri appartenenti alla maggioranza e alla minoranza** (trattasi della L.R. n. 7 del 2006 “Modifiche all’art.9 della L.R. n.43 del 2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”).
- Tre delle leggi approvate, invece, (ovvero il 50%), sono state presentate da un solo gruppo, e le rimanenti 2, da più gruppi di maggioranza. (Al riguardo, si deve però precisare che, di queste due leggi, una deriva dall’abbinamento in Commissione di due proposte di legge, la prima sottoscritta da consiglieri di minoranza, e la seconda sottoscritta da più gruppi di maggioranza).

Pdl giacenti al 31 dicembre 2006

VIII Legislatura





Pdl giacenti al 31 dicembre 2006

VIII Legislatura

- Il diverso peso che i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa regionale hanno nel processo di approvazione delle leggi risulta in modo evidente anche dai dati riportati nel grafico a fianco.
- Prima di esaminarli, si deve precisare che, per **progetti di legge giacenti**, devono intendersi quei progetti che, pur assegnati alle Commissioni assembleari competenti per materia, non risultano ancora da esse licenziati. Di conseguenza, se tali progetti non vengono trattati entro la fine della Legislatura, decadono, ad eccezione di quelli di iniziativa popolare.
- Risulta, dunque, che, al **31 dicembre 2006**, i progetti di legge rimasti **giacenti** sono complessivamente 77.
- Di tali progetti giacenti, **68** sono di **iniziativa consiliare**, **6** di iniziativa della **Giunta** e **3** di **iniziativa popolare**.
- Il dato appena visto, dunque, ci conferma quello rilevato in precedenza, secondo cui **l'iniziativa legislativa consiliare** ha un **minore tasso di successo** rispetto a quello della Giunta, e, di conseguenza, conta anche il maggior numero di progetti che sono rimasti giacenti.

Distribuzione delle leggi per Commissione anno 2006-VIII Legislatura



Distribuzione delle leggi per Commissione anno 2006-VIII Legislatura

- Sempre in relazione alle **leggi approvate** dall'Assemblea legislativa nel 2006, il grafico che precede ne propone una **ripartizione** in base alla **Commissione assembleare competente per materia** che le ha esaminate in sede referente e successivamente licenziate.
- Si ricorda che, attualmente, le Commissioni assembleari sono **6**, e che lo Statuto regionale (art.38, comma 1) affida al Regolamento la disciplina del numero, della composizione e delle competenze delle Commissioni.
- Dalla lettura dei dati contenuti nel grafico a fianco, risulta, dunque, che la **I Commissione**, "Bilancio programmazione affari generali ed istituzionali", ha avuto il **maggior carico istruttorio**, avendo licenziato **8 progetti di legge** su 21 (ovvero il 39% del totale). Di tali 8 progetti, si ricorda, però, che 5 sono ad iniziativa vincolata.
- La prevalenza del carico istruttorio della I Commissione conferma pienamente una tendenza già registrata nel corso di tutta la VII Legislatura.
- Tendenzialmente inferiore risulta, nello stesso periodo, il carico istruttorio della II Commissione, (che ha licenziato 4 progetti di legge). Identico, invece, il carico della III, IV, e V Commissione, che, nel periodo considerato, hanno licenziato tre progetti di legge ciascuna.
- La VI Commissione, "*Attuazione dello Statuto*," ha invece proseguito, nel corso del 2006, l'esame degli articoli della proposta del nuovo Regolamento interno dell'Assemblea, terminando i lavori in data 6 febbraio 2007. Essa ha inoltre esaminato, in sede consultiva, due progetti di legge.

Nomina del relatore

Leggi approvate-anno 2006

Leggi regionali anno 2006 – VIII Legislatura	Nomina del relatore	Relatore di minoranza
L.R. n.1/06 NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI	SI	NO
L.R. n.2/06 MODIFICHE ALL' ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29 , IN MATERIA DI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	SI	NO
L.R.n.3/06 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO	SI	NO
L.R. n.4/06 MISURE PER L'ACCELERAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FERROVIE REGIONALI E ALTRE MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	SI	NO
L.R. n.5/06 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	SI	NO
L.R. n.6/06 NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA	SI	NO
L.R. n.7/06 MODIFICHE ALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)	SI	NO
L.R. n.8/06 MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 (TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM)	SI	NO
L.R. n.9/06 NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE	SI	SI
L.R. n.10/06 NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009	SI	NO

Nomina del relatore

Leggi approvate-anno 2006

Leggi regionali anno 2006 – VIII Legislatura	Nomina del relatore	Relatore di minoranza
L.R. n.11/06 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2002, N. 15 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA")	SI	NO
L.R. n.12/06 DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO	SI	NO
L.R. n.13/06 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	SI	SI
L.R. n.14/06 ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 - PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	SI	SI
L.R. n.15/06 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA	SI	NO
L.R. n.16/06 VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA	SI	NO
L.R. n.17/06 MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 "INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37 "	SI	NO
L.R. n.18/06 RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005	SI	SI
L.R. n.19/06 DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	SI	SI
L.R. n.20/06 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART.40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N.40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009	SI	SI
L.R. n.21/06 BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009	SI	SI

Nomina del relatore

Leggi approvate - anno 2006

- La tabella che precede intende monitorare lo stato di attuazione di un istituto introdotto ex-novo dall'art.50, comma 3, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, ovvero, la nomina, all'inizio dell'istruttoria, del **relatore del progetto di legge**, cui spetta di seguire l'iter complessivo del progetto assegnato.
- La stessa norma prevede, inoltre, che venga nominato anche un **relatore di minoranza**, qualora lo richiedano Consiglieri rappresentanti 1/5 dei voti assegnati.
- Dalla tabella risulta, dunque, che alla fine del 2006, dopo circa un anno e mezzo dall'entrata in vigore del nuovo Statuto, **l'istituto del relatore** ha trovato **completa attuazione**, in quanto per ciascun progetto di legge poi approvato, è stato nominato fin dall'inizio dell'istruttoria il relatore, a differenza dell'anno precedente, in cui si registrava che, su un totale di 10 leggi approvate, per due di esse, il relatore non era stato invece nominato fin dall'inizio.
- Circa il relatore di minoranza, invece, dalla tabella emerge che esso è stato nominato solo in relazione all'istruttoria delle leggi legate alla manovra finanziaria regionale, (come del resto era accaduto già nel 2005), tranne in un caso, ovvero per la L.R. n. 9/2006, avente ad oggetto la valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna. In tale caso, però, in Aula, la relazione è stata presentata solo dal relatore di maggioranza della Commissione.

P.d.L. respinti in Aula VII - VIII Legislatura

Anno	Pdl Consiglieri	Pdl Giunta	In. Popolare
2006	8	0	0
2005	0	0	0
2004	1	0	0
2003	4	0	0
2002	0	0	0
2001	2	0	0
2000	3	0	0

P.d.L. respinti in Aula VII - VIII Legislatura

- La tabella a fianco intende confrontare il numero dei progetti di legge che sono stati respinti in Aula nei primi due anni della VIII Legislatura, con quelli respinti nel corso della Legislatura precedente.
- Considerato che negli anni di riferimento non vi è complessivamente un aumento del numero delle leggi, scopo dell'indagine è il tentativo di appurare se, **la nomina, all'inizio dell'istruttoria**, di un **relatore** per ogni progetto di legge, così come previsto dal nuovo Statuto regionale, abbia una qualche incidenza (determinandone un aumento) sul **numero dei progetti di legge licenziati in Commissione**, ma non diventati successivamente legge regionale.
- Dalla tabella emerge, dunque, che, rispetto ai dati rilevati per la VII Legislatura, (durante la quale non esisteva ancora la figura del relatore nominato fin dall'inizio dell'istruttoria), nel **2006**, il **numero dei progetti di legge respinti in Aula** è sensibilmente **umentato** sino ad arrivare ad **8**. Trattasi tutti di progetti di iniziativa consiliare.
- Solo continuando a monitorare tale tendenza nei prossimi anni, sarà possibile appurare se vi sia o meno un reale rapporto di incidenza tra i due fenomeni sopra descritti.

Strumenti di partecipazione popolare al procedimento legislativo anni 2005-2006-VIII Legislatura

Tipologia	Art. Statuto	Sogg. richiedenti	Num.tot. 2005 VIII Legisl.	Num. tot. 2006
Petizioni	Art.16	Chiunque	2	1
Istruttoria pubblica	Art.17	Almeno 5.000 persone <i>* Manca la legge attuativa</i>	/	/
Pdl di iniz. popolare	Art.18	-Almeno 5.000 elettori -Consigli Provinciali -Consigli Comunali (almeno 50.000 abitanti)	2	1
Questione di rilevante interesse	Art.18, comma 6	-Almeno 5.000 elettori -Consigli Provinciali -Consigli Comunali (almeno 50.000 abitanti) <i>* Manca la legge attuativa</i>	/	/


Strumenti di partecipazione popolare al procedimento legislativo anni 2005-2006-VIII Legislatura

Tipologia	Art. Statuto	Sogg. richiedenti	Num.tot. 2005	Num.tot. 2006
Referendum abrogativo	Art.20	<ul style="list-style-type: none"> - 40.000 elettori - due Consigli provinciali - dieci Consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della pop. regionale 	0	0
Referendum consultivo	Art.21	<ul style="list-style-type: none"> - 80.000 residenti - quattro Consigli provinciali - dieci Consigli comunali che rappresentano almeno un quinto della pop. regionale <p><i>* Manca la legge attuativa</i></p>	/	/
Audizioni	Art.28, comma 6	L'Assemblea può esercitare la facoltà di audizione tramite le Commissioni nell'istruttoria legislativa e per le nomine	1	1+ (1 per nomine)
Udienze Conoscitive	Art.39	Sono indette dalle Comm. Assembleari per leggi e atti amm.vi rilevanti, ed eventualmente per altri atti	5	14

Strumenti di partecipazione popolare al procedimento legislativo anni 2005-2006 - VIII Legislatura

- Nelle tabelle che precedono si è inteso monitorare il grado di attuazione dei **principali strumenti di partecipazione popolare al procedimento legislativo**, previsti dal “nuovo” Statuto regionale, che ha inteso fortemente valorizzare la partecipazione democratica alla formazione delle leggi.
- Guardando nel complesso ai dati contenuti nelle due tabelle, risulta che tali strumenti di partecipazione **non sono ancora ampiamente utilizzati**.
- Deve, però, precisarsi che, per alcuni di essi non è possibile rilevare alcun dato, in quanto sono stati introdotti per la prima volta dal nuovo Statuto regionale, e, dunque, non è stata ancora adottata la relativa legge attuativa, prevista dallo Statuto stesso. Altri, invece, erano già previsti dallo Statuto precedente del 1990.
- Una relazione di approfondimento sui singoli istituti è contenuta nell’Appendice del presente rapporto.
- Circa il dato relativo alle **audizioni**, si ricorda che, ogni anno, la I Commissione assembleare procede ad una audizione della **Corte dei Conti** in occasione dell’esame della legge sul rendiconto consuntivo regionale. Nel Giugno del 2006, inoltre, si rileva che ha avuto luogo, ai sensi dell’art. 28, comma 6, dello Statuto, anche una comunicazione del Sottosegretario alla Presidenza **sulle nomine** di competenza della Giunta nell’VIII Legislatura.

Udienze conoscitive indette nel 2006 dalle Commissioni assembleari



Udienze conoscitive indette nel 2006 dalle Commissioni assembleari

- Il grafico che precede effettua una ripartizione per singola Commissione delle **udienze conoscitive** che sono state indette nel 2006 nel corso dell'istruttoria di leggi o atti amministrativi rilevanti, e, dunque, a supporto della funzione legislativa.
- Le udienze conoscitive, infatti, costituiscono attualmente la principale procedura informativa esterna al procedimento legislativo.
- Risulta, dunque, che, lo scorso anno, le Commissioni hanno complessivamente indetto **14 udienze conoscitive**.
- **5 udienze conoscitive** sono state indette dalla sola **Commissione I**; tale dato risulta corrispondere a quello, già visto in precedenza, secondo cui la Commissione I è quella che ha avuto nel 2006 il maggior carico istruttorio.
- Rispetto, poi, all'anno di avvio della VIII Legislatura, si segnala un aumento complessivo del numero delle udienze indette, poiché nel **2005** erano state solo **5** (a fronte di 10 leggi approvate).
- Come già anticipato, la VI Commissione, nel 2006, si è dedicata prevalentemente alla redazione del nuovo Regolamento interno dell'Assemblea, e, pertanto, non ha indetto nessuna udienza conoscitiva.

Numero di leggi emendate in Commissione e iniziativa legislativa anno 2006 - VIII Legislatura

<i>Anno 2006</i>	<i>N. complessivo leggi</i>	<i>N. leggi emendate in Commissione</i>	<i>Percentuale sul totale delle leggi</i>
Iniziativa Giunta	15	11	52%
Iniziativa Assemblea	6	5	24%
Iniziativa mista	0	0	0
N. totale leggi	21	16	76%

Numero di leggi emendate in Commissione e iniziativa legislativa anno 2006 - VIII Legislatura

- Dalla tabella che precede risulta che, su un totale di **21 leggi** approvate nel corso del 2006, **16** leggi, ovvero, ben il **76%** del totale, hanno subito delle **modifiche** nel corso dell'esame istruttorio in Commissione (a fronte di un **60%** di leggi emendate nell'anno precedente, di avvio della VIII Legislatura).
- Si conferma, dunque, per i primi due anni della Legislatura in corso, una tendenza già rilevata nella precedente, relativa **alla incisività dell'intervento modificativo dei P.d.L.**, proprio **delle Commissioni assembleari** (anche nel 2004, ad esempio, le leggi emendate in Commissione erano state il 75%, e, addirittura, l'86% nel 2003).
- Incrociando, poi, il dato degli emendamenti approvati con quello relativo all'iniziativa delle leggi del 2006, si rileva, (come anche nei precedenti rapporti), che la **capacità modificatrice** delle Commissioni **prescinde dall'iniziativa** delle singole leggi, come dimostra il fatto che, non solo le leggi di iniziativa consiliare, ma anche quelle della Giunta, hanno subito emendamenti (ben **11** leggi su un totale di 15 approvate).
- La legge n.15/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna", di iniziativa consiliare, è quella che risulta avere subito il maggior numero di emendamenti, ovvero, **59** (di cui 58 presentati dalla maggioranza e uno solo dalla minoranza).
- Segue, con **44** emendamenti approvati, la L.R. n.6/2006 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna", di iniziativa, invece, della Giunta.

Numero di leggi emendate in Commissione e in Aula anno 2006 - VIII Legislatura

Anno		Num. leggi emendate	Num. tot. leggi	Percentuale sul totale delle leggi
2006	N.Leggi emendate Comm.	16	21	76%
2006	N.Leggi emendate Aula	9	21	43%

Numero di leggi emendate in Commissione e in Aula anno 2006 - VIII Legislatura

- La tabella a fianco realizza un **confronto tra la capacità emendatrice delle Commissioni assembleari** e quella propria **dell'Aula**, evidenziando, in misura percentuale, il numero delle leggi che sono state emendate nel corso dell'esame istruttorio e, successivamente, in fase decisoria.
- Emerge, dunque, che, delle **21** leggi approvate nel 2006, ben il **76%** sono state emendate **in fase istruttoria**, mentre solo il **43%**, hanno subito modifiche durante l'esame **in Aula**.
- Lo stesso fenomeno si era registrato lo scorso anno, (2005) in cui, delle **10** leggi approvate, il **60%** aveva subito modifiche in Commissione, e, solo il **30%**, invece, era stato modificato in Aula.
- I dati appena visti, relativi ai primi due anni della Legislatura corrente, confermano una tendenza già rilevata in modo evidente in relazione al procedimento legislativo regionale della trascorsa Legislatura. Anche negli anni dal 2000 al 2005, infatti, **il numero delle leggi emendate durante la fase istruttoria** risulta costantemente **superiore** a quello rilevato per la fase decisoria in Aula.

Emendamenti approvati in Commissione ed in Aula anno 2006 - VIII Legislatura

<i>Anno</i>		<i>Num. Emendamenti presentati</i>	<i>Num. Emendamenti approvati</i>	<i>Percentuale sul totale degli emendamenti</i>
2006	Emendamenti in Comm.	307	197	64%
2006	Emendamenti in Aula	225	26	12%

Emendamenti approvati in Commissione ed in Aula anno 2006 - VIII Legislatura

- Un ulteriore indice della **superiore capacità modificatrice** dei P.d.L. che caratterizza l'attività delle **Commissioni assembleari** rispetto all'Aula, può ricavarsi anche dal confronto tra il **numero complessivo** degli **emendamenti** approvati nelle due diverse fasi del procedimento legislativo regionale.
- Dalla tabella a fianco, risulta, infatti, che dei 307 emendamenti presentati durante l'**istruttoria**, ne sono stati **approvati** ben **197** (ovvero il **64%** del totale), di cui 158 di maggioranza, 15 di minoranza, e 24 di maggioranza/minoranza. **In Aula**, invece, a fronte di 225 emendamenti presentati, ne sono stati **approvati** soltanto **26 (12%)**, di cui 24 di maggioranza.
- Si conferma, dunque, la tendenza, già rilevata nella precedente legislatura, secondo cui il **numero delle modifiche** che le leggi subiscono **in fase istruttoria**, è decisamente superiore a quello rilevato per la fase decisoria in Aula.
- Inoltre, pur non risultando un'assoluta coincidenza tra le leggi emendate in Commissione ed in Aula, si rileva, per il 2006, che la **L.R. n.15** "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna", che ha subito il **maggior numero di modifiche** in **Aula** (ovvero 9), è la legge per cui è stato approvato anche il maggior numero di emendamenti in **Commissione** (ovvero 59).

Numero medio di emendamenti approvati in Commissione ed in Aula VII - VIII Legislatura

Anno	Num. medio emendamenti/legge approvati in Commissione	Num. medio emendamenti/legge approvati in Aula
2002 (36 leggi)	11,2	3,5
2003 (28 leggi)	21,4	5,3
2004 (28 leggi)	17,8	6,3
2005 (10 leggi VIII Leg.)	9,3	1,4
2006 (21 leggi)	9,3	1,2

Numero medio di emendamenti approvati in Commissione ed in Aula VII - VIII Legislatura

- Dai dati riportati nella precedente tabella, risulta che, l'incremento del numero degli emendamenti approvati in fase istruttoria ed in Aula, che si era registrato negli anni centrali della VII Legislatura, sembra subire una battuta di arresto nei primi due anni della legislatura successiva. Si passa, ad esempio, da un numero medio di 21,4 emendamenti/legge approvati in Commissione nel 2003, ad un numero medio di 9,3 emendamenti/legge nel 2005 e 2006. Altrettanto accade in Aula, dove si scende da una media di 6,3 emendamenti/legge approvati nel 2004, a soli 1,2 emendamenti approvati lo scorso anno.
- Solo proseguendo l'indagine negli anni a venire si potrà verificare se, **la diminuzione del numero degli emendamenti approvati**, sopra evidenziata, costituisca una vera e propria tendenza del procedimento legislativo della Legislatura corrente.
- Viceversa, come vedremo meglio nelle pagine successive del Rapporto, risulta un tendenziale aumento sia dei tempi complessivi del procedimento, che del numero medio di sedute per legge, svolte in fase istruttoria.

Dimensioni delle leggi anno 2006 - VIII Legislatura

Numero tot. articoli	241
Numero tot. commi	512
Numero tot. caratteri	231.207
Numero medio articoli (sul tot.di 21 leggi)	11
Numero medio commi	24
Numero medio caratteri	11.009

Dimensioni delle leggi anno 2006 - VIII Legislatura

- Sulla scia di quanto fatto nei precedenti rapporti sulla legislazione, nella tabella che precede si è proceduto ad una analisi “quantitativa” del procedimento legislativo regionale, riportando le “**dimensioni**” delle leggi prodotte nel secondo anno dell’VIII Legislatura.
- Per fare ciò, si è adottata come principale unità di misura il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri che compongono ciascuna legge, pur consapevoli del fatto che tali elementi non costituiscono un indice certo della rilevanza del contenuto normativo di esse.
- Si è poi calcolato **il numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri**, che compongono le stesse leggi.
- A mero titolo di raffronto, guardando alla produzione legislativa delle **altre regioni**, dai dati elaborati nel “Rapporto 2006 sulla legislazione” predisposto annualmente dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, risulta che, nell’anno 2005, il **numero medio degli articoli e dei commi** che compongono le leggi approvate da ciascuna regione, è pari, rispettivamente, a 14,1 e 40,8.

Dimensioni medie leggi anni 2005-2006 VIII Legislatura

	<i>Tutte le leggi</i>	<i>Iniziativa Giunta</i>	<i>Iniziativa Assemblea</i>	<i>Iniziativa mista</i>
Num. medio articoli 2005	19	19	0	0
Num. medio articoli 2006	11	14	6	0
Num. medio commi 2005	41	41	0	0
Num. Medio commi 2006	24	28	15	0

Dimensioni medie leggi anni 2005-2006 VIII Legislatura

- Nella tabella che precede si sono riportate le dimensioni medie delle leggi approvate nei primi due anni dell'VIII Legislatura.
- Rispetto alla legislazione prodotta nel 2005, si rileva nel 2006 una contrazione delle **dimensioni medie** delle leggi regionali. Data, però, la brevità del periodo considerato, può affermarsi che solo l'analisi delle dimensioni medie delle leggi che saranno approvate negli anni a venire potrà eventualmente confermare tale tendenza.
- Con riferimento alle **leggi del 2006**, inoltre, il dato delle dimensioni medie è stato incrociato con quello dell'**iniziativa** delle singole leggi.
- Risulta, dunque, una **diversità dello stile legislativo** della **Giunta e dell'Assemblea**, già riscontrata anche nella VII Legislatura, nel senso che, le leggi di iniziativa della Giunta risultano avere tendenzialmente un numero medio di articoli (e di commi) superiore rispetto alle leggi di altra iniziativa.

Tempi del procedimento legislativo anno 2006 – VIII Legislatura

<i>Leggi approvate nel 2006</i>	<i>Data assegnazione alla commissione</i> A	<i>Data della nomina del relatore</i> B	<i>Data della prima seduta di trattazione</i> C	<i>Data del licenziamento in Commissione</i> D	<i>Data della approvazione assembleare</i> E
L.R. 1/2006	30/11/2005	14/12/2005	11/01/2006	11/01/2006	07/02/2006
L.R. 2/2006	02/11/2005	23/11/2005	01/02/2006	01/02/2006	22/02/2006
L.R. 3/2006	26/10/2005	23/11/2005	15/03/2006	15/03/2006	19/04/2006
L.R. 4/2006	16/03/2006	13/04/2006	13/04/2006	13/04/2006	19/04/2006
L.R. 5/2006	22/12/2005	01/03/2006	01/03/2006	26/04/2006	30/05/2006
L.R. 6/2006	04/08/2005	20/10/2005	03/11/2005	18/05/2006	31/05/2006
L.R. 7/2006	03/05/2006	09/05/2006	09/05/2006	09/05/2006	31/05/2006
L.R. 8/2006	19/07/2005	17/01/2006	14/02/2006	06/06/2006	04/07/2006
L.R. 9/2006	20/12/2005	12/01/2006	12/01/2006	08/06/2006	04/07/2006
L.R. 10/2006	23/05/2006	08/06/2006	08/06/2006	28/06/2006	05/07/2006

Tempi del procedimento legislativo anno 2006 – VIII Legislatura

<i>Leggi approvate nel 2006</i>	<i>Data assegnazione alla commissione</i>	<i>Data della nomina del relatore</i>	<i>Data della prima seduta di trattazione</i>	<i>Data del licenziamento in Commissione</i>	<i>Data della approvazione assembleare</i>
	A	B	C	D	E
L.R. 11/2006	23/05/2006	08/06/2006	08/06/2006	28/06/2006	05/07/2006
L.R. 12/2006	13/06/2006	29/06/2006	29/06/2006	13/07/2006	25/07/2006
L.R. 13/2006	13/06/2006	20/06/2006	20/06/2006	18/07/2006	25/07/2006
L.R. 14/2006	13/06/2006	20/06/2006	20/06/2006	18/07/2006	25/07/2006
L.R. 15/2006	03/01/2006	02/03/2006	02/03/2006	13/07/2006	26/07/2006
L.R. 16/2006	30/06/2005	01/03/2006	01/03/2006	19/07/2006	26/07/2006
L.R. 17/2006	12/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	21/09/2006	27/09/2006
L.R. 18/2006	05/07/2006	12/09/2006	07/11/2006	07/11/2006	23/11/2006
L.R. 19/2006	15/11/2006	28/11/2006	28/11/2006	12/12/2006	19/12/2006
L.R. 20/2006	15/11/2006	28/11/2006	28/11/2006	12/12/2006	20/12/2006
L.R. 21/2006	15/11/2006	28/11/2006	28/11/2006	12/12/2006	20/12/2006

Tempi del procedimento legislativo anno 2006 – VIII Legislatura

- La tabella che precede intende rilevare e monitorare **i tempi** che hanno impiegato **le leggi regionali del 2006** per essere **approvate**.
- Si è, dunque, suddiviso l'iter legislativo in alcune fasi essenziali, e si è calcolato il numero dei giorni che ciascun Pdl ha impiegato nel passaggio da una fase a quella successiva.
- Le fasi fondamentali del procedimento legislativo che si sono individuate risultano le seguenti:
 - assegnazione del Pdl alla Commissione competente;
 - nomina del relatore del Pdl;
 - prima seduta di trattazione del Pdl;
 - licenziamento del Pdl nella Commissione competente;
 - approvazione definitiva del Pdl in Assemblea legislativa.

Durata media del procedimento VII e VIII Legislatura

	<i>Anno 2002 VII Leg.</i>	<i>Anno 2003 VII Leg.</i>	<i>Anno 2004 VII Leg.</i>	<i>Anno 2005 VIII Leg.</i>	<i>Anno 2006 VIII Leg.</i>
Dall'assegnazione al licenziamento in Commissione	72gg	86gg	139gg	34gg	93gg
Dall'assegnazione in Commissione all'approvazione in Aula	89gg	104gg	167gg	44gg	122gg

Durata media del procedimento VII e VIII Legislatura

- Nella tabella che precede si è riportato, per gli anni centrali della VII Legislatura, e per i primi due anni della VIII Legislatura, **il numero medio di giorni** che i progetti di legge regionali hanno impiegato, **dalla assegnazione al licenziamento** da parte della Commissione competente per materia, e **dalla assegnazione** alla Commissione alla successiva **approvazione in Aula**.
- Scopo ulteriore dell'indagine, oltre a quello generale di monitorare i tempi medi delle fasi principali in cui si articola il procedimento legislativo regionale, è di appurare se la nomina del relatore del Pdl, fin dall'inizio dell'istruttoria, prevista dal nuovo Statuto, abbia una qualche incidenza anche sui tempi del licenziamento dei Pdl in Commissione, riducendoli.
- Per appurare ciò, (in attesa di avere un maggior numero di dati negli anni a venire), si è proceduto a **confrontare i tempi medi** del procedimento rilevati nel 2006, non tanto con quelli del 2005, che si riferiscono all'avvio della VIII Legislatura, e, dunque, ad un arco temporale già di per sé molto breve, bensì con quelli rilevati negli anni centrali della Legislatura precedente.

Durata media del procedimento VII e VIII Legislatura

- Per valutare correttamente i dati riportati nella precedente tabella, deve anche ricordarsi che, col nuovo Statuto, (e, dunque, da aprile 2005), è venuto meno l'obbligo che trascorrono 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR prima che i progetti di legge e di regolamento siano portati in discussione. Con il regolamento vigente, inoltre, debbono comunque trascorrere 30 giorni prima che il progetto sia discusso in Aula.
- Guardando, dunque, ai dati riportati nella precedente tabella, risulta che, i **tempi medi dell'iter legislativo nel 2006**, (ovvero **93gg** per il licenziamento dei Pdl in Commissione, e **122 gg** per l'approvazione in Aula) si sono leggermente dilatati rispetto a quelli rilevati nel 2002 e 2003, mentre risultano essersi sensibilmente ridotti rispetto a quelli del 2004.
- Solo continuando a monitorare la **durata** del procedimento legislativo nei prossimi anni, potrà **dedursi** se sussista, nella VIII Legislatura, una **tendenza** all'aumento o alla riduzione dei tempi medi di approvazione delle leggi.

Durata media del procedimento dall'assegnazione alla Commissione all'approvazione in Aula e iniziativa legislativa VIII Legislatura

<i>Anno</i>	<i>Tutte le leggi</i>	<i>Leggi iniziativa Giunta</i>	<i>Leggi iniziativa Consiglieri</i>	<i>Leggi iniziativa mista</i>
2005	44 gg	44 gg	/	/
2006	122gg	82gg	221gg	/

Durata media del procedimento dall' assegnazione alla Commissione all'approvazione in Aula e iniziativa legislativa VIII Legislatura

- Nella tabella a fianco il dato della **durata media del procedimento legislativo regionale**, (calcolata facendo riferimento al lasso di tempo che intercorre dall'assegnazione del progetto di legge alla Commissione assembleare competente, fino all'approvazione del progetto in Aula), è stato incrociato con quello della **iniziativa delle leggi**.
- Risulta, dunque, che, nel **2006**, le leggi di iniziativa della **Giunta** sono quelle che hanno un iter medio di approvazione più breve (pari a **82gg**, a fronte di **221gg** necessari per l'approvazione delle leggi di iniziativa consiliare).
- Risulta, dunque, evidente, la tendenza, già rilevata nei precedenti rapporti relativi alla VII Legislatura, secondo cui le leggi di **iniziativa consiliare** sono, di regola, quelle che impiegano maggiore tempo ad essere approvate.
- Non è stato, invece, possibile effettuare l'indagine sopra descritta con riferimento alla produzione legislativa del 2005, in quanto le leggi approvate nell'anno di avvio della VIII Legislatura, erano tutte di iniziativa della Giunta. Deve, comunque, precisarsi che, il tempo medio di approvazione, molto breve, che le ha caratterizzate (pari a 44gg), è principalmente legato al fatto che, ben 5 leggi su un totale di 10, erano legate alle manovre di bilancio, e, pertanto, hanno avuto dei tempi di approvazione "blindati," definiti dallo Statuto e dal Regolamento interno dell'Assemblea.

***Tempi medi del procedimento legislativo
Nomina del relatore
Anno 2006 – VIII Legislatura***

<i>Numero medio dei giorni</i>	<i>Anno 2006</i>
Dall'assegnazione del Pdl alla Comm. alla nomina del relatore	44gg
Dalla nomina del relatore alla prima seduta di trattazione	15gg

Tempi medi del procedimento legislativo

Nomina del relatore

Anno 2006 – VIII Legislatura

- La tabella precedente ha inteso monitorare il modo con cui è stata data attuazione concreta alla norma contenuta al comma 3, dell'art.50, dello Statuto, che prevede che sia il Presidente della Commissione, cui sia stato assegnato un Pdl, a proporre **"immediatamente"** alla stessa **la nomina del "relatore"**.
- Dalla lettura dei dati contenuti nella tabella, si rileva che, nel 2006, dal momento dell'**assegnazione di un Pdl** alla Commissione competente per materia, al momento della **nomina del relatore**, cui spetta di seguire l'iter complessivo del progetto, sono trascorsi mediamente **44 giorni**.
- Ulteriori **15 giorni**, risultano mediamente trascorsi, tra il momento della **nomina del relatore** del Pdl, e la **prima seduta** di trattazione in Commissione dello stesso.
- Proseguendo l'indagine nei successivi anni dell'VIII Legislatura, sarà interessante appurare se, il lasso di tempo che attualmente intercorre tra l'assegnazione di un Pdl alla Commissione, e la nomina del relatore, sia destinato a ridursi o meno.


Numero complessivo e numero medio delle sedute necessarie alla trattazione delle leggi anni 2005-2006 VIII Legislatura

<i>Anno</i>	<i>num. complessivo e medio di sedute in Commissione</i>	<i>num. complessivo e medio di sedute in Aula</i>
2005 (n.10 leggi)	26 (2,6)	15 (1,5)
2006 (n.21 leggi)	69 (3,2)	30 (1,4)

Numero complessivo e numero medio delle sedute necessarie alla trattazione delle leggi anni 2005-2006 VIII Legislatura

- Nella tabella a fianco si è riportato il **numero** complessivo e medio delle **sedute** che sono state necessarie alla trattazione, dapprima in Commissione, poi, in Aula, delle leggi approvate nei primi due anni della VIII Legislatura.
- In entrambi gli anni considerati, dunque, risulta evidente che, il numero di sedute necessario alla trattazione dei Pdl **in Commissione**, (ovvero 26, nel 2005 e 69, nel 2006) è decisamente **superiore** al numero di sedute svolte in **Aula** per la successiva discussione e approvazione dei progetti stessi (ovvero 15, nel 2005 e 30 nel 2006).
- Confrontando, invece, nei due anni considerati, **il numero medio di sedute per legge**, si registra nel 2006, un aumento del numero medio di sedute svolte in fase istruttoria (3,2 sedute, a fronte di 2,6 nel 2005). Sarà interessante monitorare, negli anni a venire, l'andamento di tale tendenza, considerato che, nel biennio di avvio della VIII Legislatura non si è registrato un aumento del numero delle leggi, né degli emendamenti approvati, come si è visto in precedenza.
- Pressoché identico, invece, è rimasto il numero medio di sedute svolte in Aula (1,5 sedute nel 2005, a fronte di 1,4 nel 2006).


Regolamenti regionali anni 2005-2006 VIII Legislatura



Regolamenti regionali anni 2005-2006 VIII Legislatura

- Nell'anno **2006**, sono stati emanati complessivamente, nella Regione Emilia-Romagna, **6 regolamenti regionali**.
- Di tali regolamenti, **3** sono stati **deliberati dalla Giunta** regionale, previo parere di conformità allo Statuto e alla legge, espresso dall'Assemblea legislativa, così come previsto dall'art.28, comma 4, lett.n), dello Statuto.
- Gli altri **3 regolamenti**, invece, essendo stati delegati alla Regione da leggi statali, sono stati **deliberati dall'Assemblea legislativa** stessa, sempre in forza di quanto previsto dall'art.28, comma 4, lett.n), dello Statuto.
- Solo **1 regolamento** di Giunta, invece, è stato emanato nell'anno di avvio della VIII Legislatura.

Regolamenti regionali VII e VIII Legislatura




Regolamenti regionali VII e VIII Legislatura

- Nella tabella che precede si è riportato il numero dei regolamenti emanati nella Regione Emilia-Romagna nel corso della **VII e della VIII Legislatura**.
- Prima di commentare i dati riportati nel grafico, deve ricordarsi che, il nuovo Statuto, (entrato in vigore ad Aprile 2005), ha definitivamente risolto ogni dubbio circa la esatta individuazione degli organi regionali legittimati all'esercizio della potestà regolamentare, attribuendola alla Giunta, in via generale, e all'Assemblea legislativa, nel caso di regolamenti delegati dallo Stato (artt.49, 56 e 28, comma 4, lett.n).
- Nel 2006, dunque, anno in cui sono stati emanati ben 6 regolamenti, la progressiva **attuazione in concreto dello Statuto**, sembra avere dato nuovamente **impulso alla produzione regolamentare**, che risultava avere subito una stasi sul finire della VII Legislatura e nel primo anno di avvio di quella successiva (2 regolamenti, infatti, erano stati deliberati nel 2003, 1 solo, invece, nel 2004, e 3 nel 2005).

Regolamenti emanati e abrogati dal 1971


Regolamenti vigenti al 31 dicembre 2006



Regolamenti emanati e abrogati dal 1971 Regolamenti vigenti al 31 dicembre 2006

- I dati contenuti nel grafico a fianco evidenziano la **produzione regolamentare complessiva** della Regione Emilia-Romagna **dalla Prima Legislatura al 31 dicembre 2006**.
- Risulta dunque che, in tale lasso di tempo, sono stati emanati complessivamente **82** regolamenti.
- Poiché, però, negli stessi anni ne sono stati abrogati espressamente 41, risultano **vigenti**, al 31 dicembre 2006, **41 regolamenti**.


Regolamenti regionali del 2006 ripartiti per macrosettore



Regolamenti regionali del 2006 ripartiti per macrosettore

- Procedendo ad un **analisi** di tipo “**sostanziale**” dei regolamenti regionali emanati nel 2006, nel grafico a fianco si sono voluti evidenziare i principali **macro-settori di intervento regolamentare**, in analogia con quanto sarà fatto nelle pagine successive in relazione alla produzione legislativa regionale.
- Risulta, dunque, che, il macrosettore maggiormente coperto dalla produzione regolamentare dello scorso anno, è quello dell’ “**Ordinamento istituzionale**,” che conta ben 4 regolamenti su un totale di 6. Un solo regolamento, invece, ha interessato il macrosettore dello “Sviluppo economico”, e quello dei “Servizi alla persona e alla comunità”.
- Si ricorda, inoltre, che, dei 6 regolamenti emanati, 3 costituiscono esercizio di **potestà regolamentare propria** della Regione, mentre i restanti 3, ovvero quelli deliberati dall’Assemblea legislativa, costituiscono esercizio di un **potere delegato** dallo Stato.

Soggetti destinatari dei rinvii legislativi -“delegificazione”- anno 2006 VIII Legislatura



■ atti di Giunta ■ atti Assemblea ■ atti Regione

Soggetti destinatari dei rinvii legislativi -“delegificazione”- anno 2006 VIII Legislatura

- Come nei precedenti rapporti regionali, anche quest’anno si è inteso monitorare se, e in che misura, continui ad essere presente nella legislazione regionale, la tendenza a “delegificare”, già rinvenuta costantemente nella produzione legislativa della trascorsa legislatura.
- Si ricorda che, con il termine “delegificazione” si allude al fenomeno per cui **le leggi** regionali, talvolta, **rinviano a successivi atti** non legislativi, **di Giunta, dell’Assemblea**, o più genericamente **della Regione**, per disciplinare ulteriori aspetti della materia o per l’esecuzione della legge stessa.
- Ovviamente, il rinvio ad un determinato atto della Giunta o dell’Assemblea, tiene conto della ripartizione delle competenze proprie di ciascun organo, così come delineata dalle vigenti norme statutarie.
- Confermando, dunque, una tendenza già rilevata nella legislatura precedente, dal grafico che precede risulta il dato secondo cui, nelle leggi del 2006, gli atti non legislativi cui il legislatore regionale **rinvia maggiormente** sono quelli della **Giunta**. Risultano, infatti, **41 rinvii** ad atti della Giunta, di cui **3 a regolamenti regionali** (per il resto, invece, si tratta di rinvii a delibere, direttive e ad atti con cui la Giunta definisce criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili o per l’individuazione dei soggetti beneficiari, ecc.).

Soggetti destinatari dei rinvii legislativi -“delegificazione”- anno 2006 VIII Legislatura

- In numero inferiore risultano, poi, i rinvii ad atti attuativi della **Regione, ovvero 15** (perlopiù accordi e intese, nomine, e concessioni o integrazioni di contributi). Al contrario, i rinvii agli atti dell'**Assemblea** (trattasi di atti di approvazione di piani, indirizzi e programmi, e direttive), risultano anche lo scorso anno, come nei precedenti, quelli meno numerosi, ovvero, **3** nel periodo considerato.
- Il quadro che emerge, dunque, dai dati appena visti, risulta coerente con la ripartizione di competenze prevista dallo Statuto, che attribuisce prevalentemente all'Assemblea legislativa gli atti generali e di programmazione e alla Giunta gli atti esecutivi.
- Nell'**Appendice** del presente rapporto si è poi inserita una tabella illustrativa dei risultati dell'attività di **monitoraggio** che la Commissione Assembleare I, “Bilancio Affari generali ed Istituzionali”, ha compiuto sull'**attuazione in via amministrativa** di una legge regionale, ovvero, la L.R. n. 24 del 2003, in tema di “polizia amministrativa locale”.

Numero delle leggi che contengono rinvii VII e VIII Legislatura

Anno	Num.tot. leggi	Leggi che contengono rinvii	Percentuale sul tot. delle leggi
2003	28	25	89%
2004	28	19	68%
2005 VII Leg	10 (escluso lo Statuto regionale)	8	80%
2005 VIII Leg	10	6	60%
2006	21	13	62%

Numero delle leggi che contengono rinvii VII e VIII Legislatura

- Nella tabella a fianco si è riportato il dato relativo al **numero delle leggi regionali** prodotte negli anni centrali della VII Legislatura e nel primo biennio dell'VIII, **che contengono dei rinvii** ad atti non legislativi. Scopo dell'indagine è quello di confrontare, sia pur sommariamente, l'andamento della tendenza del legislatore regionale ad utilizzare lo strumento della **"delegificazione" per alleggerire e semplificare il corpus normativo regionale**.
- Dai dati riportati nella tabella che precede, risulta evidente che, in tutte le annate considerate, il fenomeno della delegificazione, **pur tendenzialmente in calo**, dalla VII all'VIII Legislatura, è **significativamente presente**, interessando costantemente più della metà delle leggi prodotte in ogni singolo anno.

Numero complessivo e medio dei rinvii contenuti nelle leggi VII e VIII Legislatura

Anno	n. rinvii alla Giunta	n. rinvii alla Regione	n. rinvii alla Assemblea	Totale rinvii	Num. medio/legge rinvii
2003 (28 leggi)	114	31	18	163	5,8
2004 (28 leggi)	98	42	12	152	5,4
2005 VIIL (10 leggi) *escluso lo Statuto	45	30	5	80	8
2005 VIIL (10 leggi)	52	13	1	66	6,6
2006 (21 leggi)	41	15	3	59	2,8

Numero complessivo e medio dei rinvii contenuti nelle leggi VII e VIII Legislatura

- Nella tabella che precede si è calcolato il numero, complessivo e medio, dei rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi approvate negli anni centrali della VII Legislatura e nei primi due anni di quella successiva.
- Anche confrontando **il numero medio dei rinvii** contenuti nelle leggi prodotte negli anni sopra considerati, il fenomeno della delegificazione per l'anno 2006 risulta tendenzialmente in calo. Ad esempio, a fronte di un numero medio di **5,8** rinvii/legge nel 2003 e **5,4** nel 2004, risulta invece nel 2006 un numero medio di **2,8** rinvii/legge.
- Il fenomeno sopra descritto, come si vedrà meglio in seguito, può senz'altro ricollegarsi al fatto che, lo scorso anno, si è registrato **un calo delle leggi settoriali**, ed, in particolare, di **quelle a carattere organico**, ovvero, quelle che, di regola, prevedono per la loro attuazione un alto numero di rinvii a successivi atti non legislativi.


Strumenti di controllo sull'attuazione delle leggi VII e VIII Legislatura

<i>Anno</i>	<i>Relazioni della Giunta da presentare all'Assemblea</i>	<i>Clausole valutative (art. 53 Statuto)</i>
2003 (n.28 leggi)	4	1
2004 (n.28 leggi)	7	2
2005 (n.20 leggi) *escluso lo Statuto	3	1
2006 (n.21 leggi)	1	2

Strumenti di controllo sull'attuazione delle leggi VII e VIII Legislatura

- Nella tabella che precede si è inteso monitorare, con riferimento alla legislazione prodotta negli anni centrali della VII Legislatura e nel primo biennio della VIII, la previsione legislativa di strumenti con cui l'Assemblea può controllare lo stato di attuazione delle leggi nel tempo.
- Trattasi di **relazioni** che la Giunta deve periodicamente presentare all'Assemblea stessa, oppure, di specifici adempimenti posti a carico della Giunta da "**clausole valutative**" inserite espressamente in legge, così come oggi previsto dal nuovo Statuto regionale all'art.53. (Un approfondimento su tale strumento di controllo è contenuto nelle pagine successive del rapporto, dedicate *agli studi per il miglioramento della qualità sostanziale della legislazione*).
- Relativamente alla produzione legislativa del 2006, si evidenzia, dunque, che, una sola legge (ovvero la L.R. n.3/06) prevede che la Giunta presenti, con cadenza triennale, una relazione sulla attuazione della legge alla Commissione assembleare competente; due leggi, invece, (ovvero la L.R. n.6 e n.12) contengono vere e proprie "clausole valutative".

Produzione legislativa disaggregata per tipologia anno 2006 - VIII Legislatura




Produzione legislativa disaggregata per tipologia anno 2006 - VIII Legislatura

- Passando ad un'analisi di tipo "sostanziale" della produzione legislativa regionale, nel grafico a fianco si è proceduto a classificare le 21 leggi approvate nel 2006 in base alla **tipologia prevalente** delle norme in esse contenute, sempre secondo una classificazione adottata anche nel rapporto sulla legislazione della Camera dei Deputati.
- Risulta, dunque, che, il numero complessivo (cioè **9**), delle **leggi provvedimento e di manutenzione**, è superiore a quello delle **leggi di settore**, che sono invece solo **7**. Si contano, poi, **5 leggi di bilancio**, mentre nessuna legge risulta ascrivibile alla **tipologia "istituzionale,"** cui appartengono le leggi che incidono sull'assetto organizzativo ed istituzionale della regione.
- Se ci si sofferma poi sul **contenuto** delle leggi di settore sopra indicate, risulta che esse, perlopiù, **non presentano** anche un **carattere "organico,"** a differenza di quanto riscontrato per la maggior parte delle leggi di settore approvate nella legislatura precedente. Ciò significa che le leggi "di settore" dello scorso anno non mirano a riordinare intere materie o settori regionali, ma solo parti di essi. In stretta correlazione con ciò, può essere letto il dato, in precedenza già rilevato, secondo cui tali leggi, diversamente da quelle degli anni precedenti, non dispongono né un alto numero di abrogazioni di leggi anteriori, né un alto numero di rinvii ad atti attuativi non legislativi.

Produzione legislativa disaggregata per tipologia anno 2006 - VIII Legislatura

- Dai dati prima esaminati, si ricava, inoltre, che vi è una **certa corrispondenza** tra l'iniziativa legislativa e la produzione legislativa effettiva del 2006, dal punto di vista della **tipologia delle norme** utilizzate.
- In un grafico visto precedentemente, infatti, si è rilevato che, su un totale di 60 **PdL** presentati lo scorso anno, il **maggior numero** (ovvero ben 37) sono ascrivibili alla **tipologia "provvedimento"**, e ulteriori 15 sono riconducibili alla tipologia **"manutenzione"**. Solo 4, invece, risultano i progetti riconducibili alla tipologia **"settore"** (questo ultimo dato si precisa che non è in contrasto con quello appena visto secondo cui risultano approvate nel 2006 7 leggi di settore. Ciò perché alcune delle leggi dello scorso anno derivano da progetti presentati nel 2005).
- A scopo meramente comparativo, si rileva, inoltre, dal "Rapporto 2006 sulla legislazione," predisposto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, che nelle **altre regioni**, nell'anno 2005, risulta una netta **prevalenza** delle leggi **"settoriali"** (pari al 37,5%), seguite dalle leggi di **"manutenzione"** (pari al 23,9%) e dalle leggi di bilancio (pari al 20,4%). Tale rapporto tra leggi risulta, invece, rovesciato a favore delle leggi di manutenzione, se si considerano le leggi delle regioni a statuto ordinario prodotte in quella parte del 2005 che ricade nell' VIII Legislatura. Ad esempio, in Emilia-Romagna, in tale periodo sono state approvate 1 sola legge di settore, e 2 di manutenzione, oltre a 2 leggi provvedimento, e 5 di bilancio. Ma tale fenomeno è sicuramente da ricondursi, per tutte le regioni, all' avvio della nuova Legislatura.


Produzione legislativa disaggregata per tecnica redazionale anni 2005-2006 VIII Legislatura



Produzione legislativa disaggregata per tecnica redazionale anni 2005-2006 VIII Legislatura

- Le leggi regionali possono ulteriormente classificarsi, sul piano della tecnica redazionale utilizzata dal legislatore, in **“leggi nuove” e novelle**.
- Per **“leggi nuove”** si devono intendere quelle che disciplinano ex novo, totalmente o prevalentemente, una materia od un settore dell’ordinamento regionale, talvolta abrogando in tutto o in parte la disciplina pre-esistente.
- **Novelle**, invece, si considerano le leggi che modificano esplicitamente parti di leggi vigenti.
- Dal grafico precedente risulta che, lo scorso anno, su un totale di 21 leggi approvate, ben **15** (ovvero il **71%** del totale) sono state adottate con la tecnica della **“legge nuova”**. Lo stesso fenomeno si è registrato anche per il 2005, ad avvio di Legislatura, in cui l’**80%** delle leggi risultano altrettanto **“leggi nuove”**.


Leggi nuove e iniziativa legislativa anni 2005-2006 VIII Legislatura



Leggi nuove e iniziativa legislativa anni 2005-2006 VIII Legislatura

- Nel grafico che precede, in relazione alle “leggi nuove” approvate nei primi due anni della VIII Legislatura, si è incrociato il dato della **tecnica redazionale** utilizzata dal legislatore, con quello dell’**iniziativa** delle leggi stesse.
- Risulta che, delle 15 leggi del 2006 adottate con la tecnica della “legge nuova”, **12** sono di iniziativa della **Giunta**. Altrettanto, sono di iniziativa della **Giunta**, tutte le **8** “leggi nuove” approvate nel 2005.
- Viene dunque confermata, per il biennio sopra considerato, la tendenza, già rilevata nel corso della VII Legislatura, relativa alla **preferenza** che soprattutto **la Giunta**, rispetto ad ogni altra iniziativa, **manifesta** nell’adozione di **leggi “nuove”**, dirette, pertanto, ad innovare il corpus normativo regionale.

Produzione legislativa ripartita per macrosettores anno 2006 - VIII Legislatura




Produzione legislativa ripartita per macrosettore anno 2006 - VIII Legislatura

- Il grafico che precede propone una suddivisione delle 21 leggi approvate nel 2006 in base al **principale macro-settore di intervento normativo**.
- Lo scopo dell'indagine è quello di appurare in che modo le varie aree di intervento legislativo siano state coperte dalla legislazione effettiva dello scorso anno. Tale indagine rende poi possibile un confronto circa il diverso modo con cui le stesse aree tematiche sono state coperte dalle proposte di legge presentate nello stesso anno.
- Risulta, dunque, evidente che, i macro-settori maggiormente coperti dalle leggi del 2006 sono, oltre a quello della **"Finanza regionale"**, quello dello **"Sviluppo economico,"** e quello dei **"Servizi alle persone,"** rispettivamente con 6 e 4 leggi. 3 leggi intervengono invece sul settore "Territorio, ambiente e infrastrutture", (che, insieme a quello dei "Servizi alla persona," contava il maggior numero di leggi nella VII Legislatura), mentre il settore dell' "Ordinamento istituzionale" risulta coperto da solo 2 leggi.

Produzione legislativa ripartita per macrosettore anno 2006 - VIII Legislatura

- **Confrontando**, dunque, i dati appena visti con quelli relativi **all'iniziativa legislativa**, (già esaminati in un precedente grafico), risultano delle analogie: infatti, dei cinque macrosettori in cui si sono accorpati tutti i possibili settori di intervento legislativo, quelli maggiormente coperti nel 2006, anche dall'iniziativa legislativa, sono quello dei **"Servizi alle persone e alla comunità,"** e quello dello **"Sviluppo economico e attività produttive,"** rispettivamente con **22** e **15** proposte di legge.
- Analogie si riscontrano ulteriormente con la produzione legislativa delle altre regioni. A mero titolo di raffronto, infatti, si rileva, nel "Rapporto 2006 sulla legislazione," predisposto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, che **le regioni** *"si confermano dei soggetti di rilievo soprattutto sotto il profilo dei **servizi alla comunità, e per lo sviluppo economico**", (essendo stati coperti tali settori, nel 2005, rispettivamente da 107 e 102 leggi, su un totale di 549).*

Produzione legislativa disaggregata per fonte della potestà legislativa anno 2006-VIII Legislatura



■ potestà primaria ■ potestà concorrente

Produzione legislativa disaggregata per fonte della potestà legislativa anno 2006-VIII Legislatura

- Il grafico a fianco realizza una classificazione, in misura percentuale, delle leggi approvate nel 2006, sotto la voce “**potestà primaria**” o “**potestà concorrente**,” a seconda che, rispettivamente, costituiscono esercizio della **potestà** legislativa generale **residuale** di cui all’art.117, comma 4, Cost., oppure della **potestà concorrente** di cui all’art.117, comma 3, Cost.
- Si deve però ricordare che, tutte **le 5 leggi legate alla manovra di bilancio**, e quella in materia **tributaria**, sono state classificate tra quelle che costituiscono esercizio di **potestà concorrente**, in quanto l’autonomia finanziaria regionale deve comunque rispettare i principi di armonizzazione statali in materia contabile e finanziaria.
- Risulta, dunque, che, delle 21 leggi approvate lo scorso anno, 12 (**ovvero il 57%**) costituiscono esercizio di **potestà concorrente**, mentre le altre 9 (**ovvero il 43%**) incidono su materie non elencate espressamente nell’art.117 Cost., e, dunque, ascrivibili alla **potestà legislativa residuale regionale**. In particolare, è il macrosettore dello “Sviluppo economico e attività produttive”, quello che risulta maggiormente coperto da tali leggi “residuali”.

Produzione legislativa disaggregata per fonte della potestà legislativa anno 2006-VIII Legislatura

- Tenendo presente che nel 2005, ad avvio della VIII Legislatura, le leggi riconducibili alla potestà residuale rappresentavano solo un **20%** del totale, i dati del 2006 appena visti, (che vedono salire ad un **43%** le leggi di tale genere) sembrano confermare la tendenza, già rilevata nella Legislatura precedente, consistente nel **progressivo aumento delle leggi che costituiscono esercizio di potestà residuale**, (passando da un 25% nel 2002, ad un 43% nel 2003, e ad un 36% nel 2004), a discapito delle leggi di potestà concorrente, che, tuttavia, rimangono complessivamente in maggior numero.
- Volgendo, invece, uno sguardo d'insieme alla legislazione prodotta nel 2005 dalle **altre regioni**, risulta una **tendenza opposta** a quella appena rilevata per l'Emilia-Romagna. Dal Rapporto sulla legislazione della Camera, citato più volte, emerge, infatti, che la **"potestà residuale"** è decisamente **più esercitata** rispetto alla **concorrente**. Le leggi di competenza residuale rappresentano, infatti, a livello regionale, ben il **53,3%** del totale delle leggi del 2005, a fronte di un **36,8%** di leggi **"concorrenti"** e di un 8,1% di leggi riconducibili alla potestà mista. Al riguardo si deve però precisare, per leggere correttamente il dato rilevato in relazione all'Emilia-Romagna, che non si è ascritta alcuna legge alla potestà mista, perché si sono ricompresi nella concorrente anche i casi di "concorso di competenze", secondo la più recente giurisprudenza costituzionale.
- Risulta, inoltre, (come rilevato per l'Emilia-Romagna), che la maggior parte di tali leggi regionali "residuali", incidono sul macrosettore dello "Sviluppo economico e attività produttive".

Leggi regionali impugnate dal Governo VIII Legislatura

Atto impugnato	Titolo legge	Stato ricorso
L.R. n.23/2005	"Disposizioni in materia tributaria"	Ricorso pendente

Leggi regionali impugnate dal Governo VIII Legislatura

- Nella tabella a fianco si sono riportati gli estremi identificativi delle **leggi regionali** approvate nell' VIII Legislatura ed **impugnate** dal Governo innanzi alla **Corte Costituzionale**, ai sensi dell'art.127, comma 1, della Costituzione.
- Con riferimento alle 31 leggi approvate nei primi due anni dell' VIII Legislatura, risulta che **una sola legge è stata impugnata**, ovvero, la L.R. n.23/05 "Disposizioni in materia tributaria." Il ricorso è tuttora pendente.
- **Nessuna legge** regionale del **2006** è stata impugnata.

Leggi statali del 2006 impugnate dalla Regione Emilia-Romagna

Atto impugnato	Titolo legge	Motivi ricorso
Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006	<i>“Norme in materia ambientale”</i>	La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il Dlgs. N. 152/2006 con riferimento agli articoli inerenti le procedure VIA, VAS, IPPC , il Servizio Idrico integrato e le emissioni in atmosfera, per violazione degli artt. 76, 117, 118 Cost., del principio di leale collaborazione, del principio di ragionevolezza, del principio di legalità, nonché dei principi e delle norme del diritto comunitario in materia ambientale.
Legge 21 febbraio 2006, n. 49	<i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 dicembre 2005. n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.</i>	La Regione Emilia-Romagna ha impugnato la legge 49/2006 per violazione delle norme inerenti la tutela della salute, i livelli essenziali delle prestazioni, e per violazione della competenza regionale in materia di tutela della salute e organizzazione del servizio sanitario.

Leggi statali del 2006 impugnate dalla Regione Emilia-Romagna

- Nella tabella che precede si sono riportati gli estremi identificativi delle **leggi dello Stato** approvate nel 2006 e **impugnate dalla Regione Emilia-Romagna** con ricorso alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art.127, comma 2, della Costituzione.
- Al momento in cui si scrive, pertanto, risulta che la Regione Emilia-Romagna lo scorso anno ha impugnato soltanto 2 leggi statali. I motivi dei ricorsi sono stati sinteticamente riportati nella tabella stessa.

Principali sentenze della Corte Costituzionale su questioni di interesse regionale che hanno coinvolto la Regione Emilia-Romagna anno 2006

Sentenza Corte	Atto impugnato	Parti ricorrenti
N. 49/06	Legge Emilia-Romagna n. 23/04 Legge Regione Toscana n.53/04 Legge Regione Marche n.23/04 Legge Regione Lombardia n.31/04 Legge Regione Veneto n.21/04 Legge Regione Umbria n.21/04 Legge Regione Campania n.10/04 (In materia di condono edilizio)	Governo / Regioni Emilia-Romagna - Toscana - Marche - Lombardia - Veneto - Umbria - Campania
N. 87/06	Art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).	Regioni Abruzzo - Toscana - Veneto - Emilia-Romagna / Governo
N. 181/06	Decreto legge n.81/2004 Legge Regione Toscana n. 56/04 Legge Emilia-Romagna n.29/04 Legge Regione Toscana n.40/05 Legge Regione Umbria n.15/05 (In tema di rapporti di lavoro dei dirigenti sanitari)	Regione Toscana / Governo Governo / Regioni Toscana - Emilia-Romagna – Umbria

Principali sentenze della Corte Costituzionale su questioni di interesse regionale che hanno coinvolto la Regione Emilia-Romagna anno 2006

N. 213/06	<p>Legge 24 dicembre 2003, n.350 (finanziaria 2004) Legge Regione Marche n.11/2004 Legge Regione Abruzzo n.22/2004 (In materia di disciplina della pesca)</p>	<p>Regioni Toscana - Emilia-Romagna / Governo</p> <p>Governo/ Regioni Marche - Abruzzo</p>
N. 246/06	<p>Legge Regione Emilia-Romagna n. 26/2004 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)</p>	<p>Governo/ Regione Emilia-Romagna</p>
N. 323/06	<p>Legge Regione Emilia-Romagna n.1/2005 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenda Regionale di protezione civile)</p>	<p>Governo/ Regione Emilia-Romagna</p>

Principali sentenze della Corte Costituzionale su questioni di interesse regionale che hanno coinvolto la Regione Emilia-Romagna anno 2006

- Come risulta dalla **“Relazione sulla giurisprudenza costituzionale” del 2006**, per quanto attiene al conflitto tra Stato e Regioni e tra Regioni, il dato del **numero delle decisioni** della **Corte** pronunciate nel **2006** segna un non trascurabile **incremento** dell'1,43% sul totale, rispetto al 2005. In una valutazione relativa poi agli ultimi dieci anni, il dato del 2006, pari al 4,75% risulta al di sopra della media (pari al 4,11%).
- Nelle pagine che seguono si è dunque riportato sinteticamente il contenuto delle pronunce rese nell'anno 2006 dalla Corte Costituzionale, in controversie di interesse regionale in cui è stata parte in causa, da sola o unitamente ad altre Regioni, la Regione Emilia-Romagna.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2006

in tema di disciplina del condono edilizio straordinario del 2003

- A seguito di ricorso sollevato dal Presidente del Consiglio nei confronti della regione Emilia-Romagna e, con distinti ricorsi, nei confronti di altre regioni, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 recante "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326". Dichiara inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, dell'art. 29, comma 2, dell'art. 32, dell'art. 33, commi 1, 2, 3 e 4, dell'art. 34, commi 1 e 2, lettera a), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004, sollevate con ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 42, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché del «principio di autonomia degli enti locali».
- Secondo la difesa erariale, l'articolo censurato della L.R. n. 23/04, nel disporre che *"le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sulla edificabilità dei suoli), che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza"*, introdurrebbe una sanatoria straordinaria gratuita ed *ope legis*, non sorretta da alcun principio fondamentale determinato dallo Stato, e contrastante con le esigenze della finanza pubblica, oltre che con l'art. 117, terzo comma, Cost. e con l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una discriminazione tra i proprietari basata sulla diversa collocazione temporale degli illeciti, consentendo la sanatoria *ex lege* solo per quelli più risalenti nel tempo, con un ampliamento degli interventi ammessi alla sanatoria amministrativa.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2006 in tema di disciplina del condono edilizio straordinario del 2003

- Secondo la Corte, dal momento che molta parte delle questioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente e delle argomentazioni svolte dalle difese regionali si fondano su differenziate, se non contrapposte, interpretazioni della giurisprudenza della stessa Corte, sulla legislazione relativa al recente condono edilizio straordinario, ritiene necessario il richiamo ad alcuni principi fondamentali contenuti in dette pronunce, così richiamando i confini tra competenza legislativa statale e competenza legislativa regionale. La giurisprudenza della Corte sul condono edilizio straordinario del 2003 è costante nell'affermare che spetta al legislatore statale determinare, non solo tutto ciò che attiene alla dimensione penalistica del condono, ma anche la potestà di individuare, in sede di definizione dei principi fondamentali nell'ambito della materia legislativa «governo del territorio», la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione, sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili.
- Sempre secondo la Corte, la questione prospettata dal ricorrente in relazione alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. è fondata, in quanto, l'art. 26, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna, ha contenuto più ampio rispetto alla normativa statale, prevedendo che anche in quest'ambito la sanatoria intervenga *ope legis*, dunque a prescindere dalla specifica richiesta e dalla concessione del titolo abilitativo in sanatoria, nonostante la difesa regionale giustifichi la disposizione, sostenendo che essa avrebbe ad oggetto solo difformità esecutive lievi e risalenti nel tempo, e mirerebbe ad assicurare la certezza del diritto e la facilità degli scambi privati.
- Le Regioni non possono rimuovere i limiti massimi fissati dal legislatore statale, e, tra i principi fondamentali cui esse devono attenersi, vi è quello, proprio a fini di certezza delle situazioni giuridiche, della previsione del titolo abilitativo in sanatoria al termine dello speciale procedimento disciplinato dalla normativa statale.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 2006 in tema di titolarità delle farmacie

- A seguito di ricorso sollevato dalla Regione Emilia-Romagna, unitamente ad altre regioni, censurando la violazione, sotto vari profili, del riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, la Corte dichiara fondate le censure di illegittimità sollevate rispetto all'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- La norma dichiarata illegittima prevede che *«i farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ...nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria,anche se hanno superato il limite di età ...hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica»*. Il successivo comma 2 esclude *«dal beneficio ... il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anninonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie»*. I successivi commi 3 e 4 disciplinano le modalità del procedimento regionale finalizzato alla concessione dello stesso beneficio.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 2006 in tema di titolarità delle farmacie

- Il ricorso regionale contesta la norma riconducendo le disposizioni in questione alla materia del commercio, di esclusiva competenza regionale.
- Il giudice delle leggi, nello specifico, pur ritenendo non condivisibile la tesi proposta in via principale dalla Regione Emilia-Romagna, secondo la quale nel caso di specie si tratterebbe della materia del commercio, ritiene comunque riconducibile la materia di cui si discute alla competenza concorrente della tutela della salute e, pertanto, la questione si specifica nella valutazione della natura o meno di dettaglio delle norme dettate. A parere della Corte, la disciplina è sostanzialmente analoga a quella dettata da varie leggi di "sanatoria" che, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, hanno affrontato la materia. Già precedentemente, la Corte ha escluso che potesse riconoscersi natura di principio ad «un insieme di disposizioni contenente una disciplina in sé compiuta e autoapplicativa, che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione».

Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2006 in tema di rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari

- La Corte dichiara infondate le censure sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri avverso l'art. 2, comma 1, lettera b), l'art. 8, comma 3 e comma 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 recante "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale", proposte in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
- Secondo la parte ricorrente, le norme regionali – nello stabilire, rispettivamente, l'una che «la costituzione di Aziende Ospedaliere è disposta dalla Regione previa valutazione di complessità dei casi trattati», e l'altra che «l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari è effettuata dal direttore generale (...) sulla base di una rosa di tre candidati» – derogherebbero a due principi fondamentali della materia "tutela della salute". La prima disposizione, difatti, contravverrebbe al principio desumibile dall'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, ai sensi del quale «la costituzione di tale tipo di Aziende sanitarie può essere proposta dalla Regione solo quando ricorrono determinati requisiti, la seconda, invece, violerebbe l'art. 15-ter del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992, il quale prevede «l'attribuzione dell'incarico "sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da un'apposita commissione" senza limitare il numero dei designati dalla commissione stessa».

Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2006 in tema di rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari

- Secondo la Corte, se si ha riguardo alle prescrizioni contenute nell'art. 3 della medesima L.R. n. 29 del 2004, come nella L.R. 20 dicembre 1994, n. 50, recante "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", ovvero, nel Piano sanitario regionale 1998-2000, appare evidente che la Regione Emilia-Romagna subordina la costituzione delle aziende ospedaliere a prescrizioni e requisiti non minori rispetto a quelli di cui alla citata norma di legge statale.
- Quanto, invece, alla seconda disposizione impugnata, limitandosi la stessa a stabilire che la «rosa», in base alla quale il direttore generale della azienda sanitaria locale effettua «l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa», ricomprenda «tre candidati», detta una tipica norma di dettaglio, restando peraltro implicito che, in coerente applicazione dei canoni fissati dall'art. 97 della Costituzione, è necessario che siano adottate modalità procedurali atte a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell'attività amministrativa, fermo restando, comunque, che rimane impregiudicata la possibilità per il direttore generale della azienda sanitaria locale, con atti motivati, di non avvalersi della terna e, conseguentemente, di non procedere all'attribuzione dell'incarico.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2006 in tema di disciplina della pesca

- A seguito di ricorso sollevato dalla Regione Emilia Romagna, unitamente alla regione Toscana, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004", per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi prevista, nonché l'approvazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riservando a separate pronunce la decisione di altre questioni di legittimità costituzionale proposte e non espressamente esaminate.
- Secondo la parte ricorrente, l'art. 4, comma 29, recepisce la ripartizione di competenze fra Stato e Regioni operata dal decreto ministeriale 25 maggio 2000 (scaduto il 31 dicembre 2003) nel contesto del vecchio Titolo V della Costituzione, che attribuiva alla competenza regionale solo la "pesca nelle acque interne". La norma non sarebbe, dunque, coerente con il nuovo quadro costituzionale, nell'ambito del quale lo Stato può svolgere e regolare funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale solo qualora ciò sia reso necessario dal principio di sussidiarietà e, in ogni caso, ove si ravvisassero esigenze unitarie, permanenti o transitorie, a sostegno di queste competenze statali, il comma 29 sarebbe illegittimo per la mancata previsione dell'intesa con le Regioni. Anche con riferimento al comma 30, la Regione rileva che, pur ammettendo che per l'approvazione del Piano nazionale possa essere giustificata la competenza statale, la suddetta disposizione risulterebbe illegittima per la mancata previsione dell'intesa con le Regioni interessate, secondo quanto stabilito dalla sentenza della stessa Corte n. 303 del 2003.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2006 in tema di disciplina della pesca

- La difesa erariale ripercorre l'iter di approvazione e i contenuti del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, richiamando anche la normativa sopravvenuta, e deduce come la materia controversa vada circoscritta a tre settori: Fondo di solidarietà, contributi per l'associazionismo e ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, per i quali è ravvisabile la competenza statale, rilevando, altresì, come i commi 29 e 30 in esame, «recano sostanzialmente una disciplina transitoria “nelle more” della produzione di una nuova normativa»;
- Il Giudice delle leggi, dopo avere ricordato il quadro normativo, relativo al settore della pesca, precedente alle modifiche apportate al Titolo V della Parte seconda Cost. dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, procede all'esame delle diverse questioni di costituzionalità prospettate nei ricorsi. In particolare, la disposizione del comma 29, dell'art. 4, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non fa applicazione del principio di leale collaborazione, nella forma dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Analogamente, e per le stesse ragioni sostanziali, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 30 del medesimo art. 4, data la mancata previsione dell'intesa nella fase di approvazione del Piano per l'anno 2004, e nella conseguenziale ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari tipi di impiego.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 2006 in tema di programmazione energetica territoriale

- A seguito di ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia". Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inoltre impugnato numerose altre disposizioni che il Giudice delle leggi fa passare indenni al suo vaglio.
- Il ricorrente lamenta che le suddette disposizioni violerebbero l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, il quale, attribuendo ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite, escluderebbe che la Regione possa dettare norme suppletive. Il comma 7, invece, prevede che fino a quando tali regolamenti non siano entrati in vigore, anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali si applichino i regolamenti regionali di cui al comma 1, i quali cesseranno di avere efficacia non appena entrino in vigore i regolamenti locali.
- Secondo la Corte, conformemente al dettato dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, l'art. 16, comma 6, della legge impugnata, riconosce agli enti locali il potere regolamentare concernente l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni che la medesima legge regionale attribuisce loro in materia di energia; tuttavia, quanto disposto dal successivo comma 7 illegittimamente contraddice questa normativa. Infatti, la disposizione impugnata in realtà amplia, seppure in via suppletiva, l'oggetto del regolamento, quale definito dal comma 1 dell'art. 16, estendendolo alla disciplina dell'organizzazione e dell'esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e agli altri enti locali territoriali.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 2006 in tema di programmazione energetica territoriale

- Tuttavia, se il legislatore regionale nell'ambito delle proprie materie legislative dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, anche in considerazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione - neppure in via suppletiva - la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Province in riferimento a quanto attribuito loro dalla legge regionale medesima. Nei limiti, infatti, delle funzioni attribuite dalla legge regionale agli enti locali, solo quest'ultimi possono - come espressamente affermato nell'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 117 Cost. - adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni loro affidate dalla Regione.
- La previsione oggetto di censura non potrebbe neppure giustificarsi nell'ambito dei poteri sostitutivi ordinari della Regione sugli enti locali; ammesso, infatti, che i poteri sostitutivi siano configurabili in relazione ai regolamenti degli enti locali, si tratterebbe comunque, nel caso di specie, di un intervento preventivo, configurato oltretutto in assenza di una qualunque ipotesi di inadempimento da parte dell'ente locale rispetto ad un obbligo a provvedere, come è confermato sia dal primo comma dell'art. 16, che prevede un termine di dodici mesi per l'adozione degli stessi regolamenti regionali, sia dal quarto comma dello stesso art. 16, che prevede che in attesa dei regolamenti regionali «si applichino le norme e le procedure vigenti».

Sentenza della Corte Costituzionale n. 323 del 2006 in tema di protezione civile

- La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, dell'art. 2, dell'art. 4, comma 1, dell'art. 20 comma 2, lettera f) dell'art. 23 e dell'art. 24, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile", proposte in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma, e 119; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della medesima legge proposta con riferimento ai medesimi principi costituzionali.
- Secondo la difesa erariale le disposizioni impugnate, nel ridefinire principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile, contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in base al quale spetta allo Stato determinare, in maniera unitaria a livello nazionale, i principi fondamentali nella materia concorrente della «protezione civile».
- La Corte ha più volte affermato (sentenze n. 327 del 2003 e n. 32 del 2006) che - ancor prima della riforma costituzionale del 2001 - il legislatore statale, istituendo il Servizio nazionale della protezione civile (con la legge 24 febbraio 1992, n. 225), aveva già rinunciato ad un modello centralizzato optando per un'organizzazione diffusa a carattere policentrico e che, in tale logica, nell'art. 2, comma 1, della legge citata, lo stesso legislatore aveva previsto tre diverse tipologie di "eventi", correlativamente definendo competenze e responsabilità:

Sentenza della Corte Costituzionale n. 323 del 2006 in tema di protezione civile

- a) eventi fronteggiabili mediante interventi degli enti e delle amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi che comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari. La Corte, inoltre, sottolinea come il rispetto della sfera di competenza dello Stato risulti esplicitato da diverse norme della legge stessa, ritenendo, pertanto che la norma impugnata, così come tutta la legge regionale, ha quale oggetto soltanto gli eventi calamitosi sul solo territorio regionale e non anche le calamità naturali, catastrofi o altri eventi destinati ad essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari dello Stato.
- Sulla base delle stesse considerazioni, la Corte ritiene non fondata la questione relativamente al presunto contrasto con l'art. 118 della Cost. Infatti, la norma impugnata, riferendosi solo alle attività del «sistema regionale di protezione civile», non incide su calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri di competenza statale senza comunque precludere l'eventuale allocazione in capo allo Stato di quelle funzioni amministrative di cui occorra assicurare l'esercizio unitario.

Gli studi per il miglioramento della qualità sostanziale della legislazione anno 2006-VIII Legislatura

Nel corso del 2006 il Servizio legislativo e qualità delle legislazione dell'Assemblea ha proseguito l'attività relativa al miglioramento della qualità sostanziale della legislazione, attraverso l'utilizzo di strumenti di controllo della legislazione.

Si tratta di strumenti utilizzabili in **fase preventiva**, ossia prima che la legge sia approvata, e in **fase successiva**, per monitorare la concreta attuazione delle norme.

Gli strumenti utilizzati

Nel 2006 si è lavorato alla redazione di studi sui progetti di legge ed è stata dedicata attenzione all'attività di controllo sull'attuazione della legge, attraverso la stesura di clausole valutative e il relativo monitoraggio.

È quindi proseguita l'esperienza nell'utilizzo di:

- **studi e analisi di fattibilità**, per quanto riguarda l'analisi preventiva sui progetti di legge;
- **clausole valutative**, finalizzate a rafforzare e tradurre concretamente l'esercizio della funzione di controllo da parte dell'Assemblea.

Gli strumenti: analisi di fattibilità

Si tratta di uno strumento di analisi finalizzato a:

- valutare l'idoneità di determinate disposizioni normative a perseguire le finalità per le quali se ne propone l'adozione;
- sostenere il Legislatore nell'assunzione delle decisioni, informando anche soggetti non esperti, attraverso approfondimenti di lettura immediata;
- approfondire aspetti extra-giudici di carattere statistico, procedurale, finanziario e contabile.

L'esercizio della funzione di controllo da parte dell'Assemblea legislativa

La funzione di controllo ha una duplice natura, viene infatti intesa come :

- il diritto/dovere, da parte dell'Assemblea, di **chiedere conto** a tutti i soggetti incaricati di implementare una legge regionale, del suo stato di attuazione e dei risultati raggiunti;
- il diritto/dovere di **valutare** quali effetti sono prodotti dalle politiche regionali cui le leggi danno impulso.

L'esercizio della funzione di controllo da parte dell'Assemblea legislativa

Questa forma di controllo consiste in una logica estensione della funzione legislativa: chiedere conto per conoscere cosa avviene dopo l'approvazione della legge.

Il recepimento dei principi nel nuovo **statuto regionale**, ha permesso di dare maggiore forza all'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti (artt. 28 e 53 LR 13/2005).

Gli strumenti: le clausole valutative

Sono uno strumento per **innescare processi di controllo e valutazione**.

Per clausola valutativa si intende uno **specifico articolo di legge** attraverso il quale viene attribuito un **mandato esplicito**, ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge, di produrre, elaborare e infine comunicare **all'organo legislativo**, le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità d'attuazione, e a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari della legge e per la collettività.

Attività di monitoraggio delle clausole valutative Anno 2006

Legge Regionale 24/2001 "Disciplina dell'intervento pubblico nel settore abitativo"

La LR 24/2001: continua l'attività di monitoraggio

Nel 2006 è proseguita l'attività di monitoraggio prevista dall'art.55 (clausola valutativa) della LR 24/2001 in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

La Giunta ha predisposto la **quarta relazione annuale prevista dalla clausola valutativa**, descrivendo le principali attività realizzate nel 2005.

La LR 24/2001: continua l'attività di monitoraggio

Nella quarta relazione di Giunta si riportano informazioni in merito alla manutenzione degli alloggi pubblici, al programma di edilizia agevolata, alla gestione del fondo per l'affitto, all'osservatorio sul sistema abitativo.

La relazione rappresenta un momento di riflessione in Commissione e viene talvolta accompagnata da Note di approfondimento del Servizio Legislativo e qualità della legislazione, arricchita con dati e spunti di riflessione inerenti aspetti relativi allo stato di attuazione della legge.

Studio in materia di Turismo

Per il progetto di legge “Modifica della LR 7/1998 organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica,” nel 2006 si è realizzato uno studio e relativo *report*.

La prima parte è dedicata alla ricostruzione della *ratio* della legge unitamente all’individuazione e descrizione degli strumenti introdotti; la seconda parte è invece orientata a un’analisi quantitativa dei dati relativi al settore turistico in Emilia-Romagna.

Studio in materia di Turismo

Gli elementi illustrati e approfonditi nel *report* riguardano quindi:

- la ricostruzione dell'intervento, le finalità, strumenti e interventi previsti dal progetto di legge;
- dati statistici relativi al movimento turistico in Regione, arrivi e presenze distinte secondo la provenienza dei clienti, ambito turistico e struttura ospitante;
- dati desunti dal bilancio della Regione Emilia-Romagna, al fine di tratteggiare i contorni economici e finanziari in cui si colloca l'intervento.

I contenuti dello studio nel dettaglio: la ratio

Il progetto di legge intende ottimizzare la *governance* del sistema turistico regionale lasciando inalterata la struttura strategica della LR 07/1998 di cui vengono riconosciuti i buoni risultati.

Si intende quindi conferire funzioni agli enti locali e agli altri organismi interessati nel rispetto dei principi di (art.1 LR 7/98):

- ❑ sussidiarietà, differenziazione a adeguatezza;
- ❑ integrazione fra i diversi livelli di governo, al fine di garantire forme di cooperazione, raccordo e concertazione;
- ❑ completezza, omogeneità delle funzioni e unicità della responsabilità amministrativa.

I contenuti dello studio in dettaglio: gli strumenti

La LR 7/98 ha delineato un importante sistema di relazioni fra pubblico e privato per la commercializzazione nell'ambito del settore turistico regionale, tuttavia le **trasformazioni del mercato turistico internazionale hanno imposto un rafforzamento** del sistema di promozione dell'offerta turistica regionale, per garantire un'alta competitività dei prodotti e dei servizi turistici.

A tal fine, si sono individuati e illustrati i seguenti strumenti:

- Sistema informativo turistico regionale (SiTur);
- Osservatorio regionale sul turismo;
- Comitato di Concertazione Turistica (CCT);
- Azienda Regionale di Promozione Turistica (APT Servizi);
- Unioni di Prodotto (mare, città d'arte, terme, Appennino);
- Sistemi Turistici Locali (STL).

I contenuti dello studio in dettaglio: analisi statistica dei flussi turistici

I dati sul turismo riscuotono grande interesse, in quanto estremamente importanti ai fini della programmazione delle politiche pubbliche relative ad un settore trainante per l'economia regionale.

Fonti utilizzate per l'analisi:

- ❑ consultazione "La Regione in cifre", sito statistico delle Regione Emilia-Romagna;
- ❑ osservatorio turistico regionale;
- ❑ "Viaggi e vacanze", indagine trimestrale realizzata dall'Istat nell'ambito del sistema di indagini sociali multiscopo.

I contenuti dello studio in dettaglio: analisi statistica dei flussi turistici

Per “turismo” si intende l’attività delle persone che **viaggiano e alloggiano** in luoghi diversi dall’ambiente abituale, per non più di un anno consecutivo e per motivi di vacanze, affari e altro (ISTAT).

L’analisi del movimento turistico quindi ha considerato le variabili “arrivi” (numero di clienti ospitati nelle strutture ricettive) e “presenze” (numero di notti trascorse nelle strutture ricettive) dei turisti italiani e stranieri, ospitati in strutture alberghiere e complementari, distinti per ambito turistico.

I dati permettono di cogliere eventuali cambiamenti nei comportamenti dei turisti e si legano ad aspetti economici del flusso turistico nel territorio.

I contenuti dello studio in dettaglio: analisi economico-finanziaria

Si è realizzata un'analisi del quadro generale delle risorse del **bilancio della Regione** per la Funzione obiettivo "Turismo" e un approfondimento circa la LR 7/1998, sulla base delle linee d'intervento desumibili dalle Unità Previsionali di Base (UPB).

Fonti utilizzate:

- ❑ dati desunti dai Rendiconti approvati per gli esercizi finanziari 2003, 2004, 2005 (dati a consuntivo);
- ❑ banca dati "Bilancio regionale" consultabile sulla rete intranet per l'anno 2006 (aggiornamento a novembre 2006).

Una clausola valutativa per la legge sul turismo

Il progetto di legge in materia di turismo è stato approvato nel 2007 (LR 2/2007) ed è stata inserita in legge una clausola valutativa: il lavoro svolto nel 2006 ha quindi rappresentato il punto di partenza per l'elaborazione della clausola e della relativa nota di accompagnamento.

La clausola valutativa proposta

I comma

1. *L'Assemblea Legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nell'attività di promozione e commercializzazione turistica. A tal fine, ogni tre anni a partire dalla prima presentazione all'Assemblea legislativa del programma poliennale e, successivamente, prima della presentazione di ogni programma successivo la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio regionale sul turismo, presenta alla Commissione Assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:*
 - a) *come si è evoluto il mercato turistico in Emilia-Romagna e quali sono le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica regionale;*
 - b) *come ed in che misura l'attività di APT servizi ha favorito la promozione dell'attività turistica della Regione Emilia-Romagna, in particolare nei mercati internazionali, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 12;*
 - c) *come ed in che misura l'attività delle Unioni di prodotto ha contribuito a rafforzare ed integrare i prodotti turistici della Regione, con particolare riguardo al mercato nazionale, unitamente a una valutazione complessiva per tipologia di aggregazione di prodotto;*
 - d) *quali sono stati i principali risultati derivanti dall'istituzione dei Sistemi Turistici Locali ed in che misura hanno contribuito alla formazione dell'offerta turistica;*
 - e) *quale è stato l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative previste dal sistema dei finanziamenti delineato dall'art. 7.*

La clausola valutativa proposta

II e III comma

- 2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.*
- 3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziati adeguate risorse finanziarie.*

Il diritto comunitario e la legislazione regionale

Il diritto comunitario e la legislazione regionale

- I vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario costituiscono uno dei limiti della potestà legislativa statale e regionale, insieme agli obblighi internazionali e alla Costituzione, mentre le Regioni e le Province autonome partecipano alla formazione e attuazione del diritto comunitario nelle materie di loro competenza, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge statale (art. 117 Cost.).
- In esito alla riforma costituzionale e alla sua attuazione con legge statale, il ruolo parlamentare - statale e regionale - risulta rafforzato rispetto al passato, a partire dall'introduzione di obblighi informativi dettagliati, del Governo verso le Regioni e il Parlamento, lungo tutto il processo decisionale, volti a consentire un puntuale esercizio della funzione di indirizzo e di controllo.
- Lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna introduce il ruolo europeo della Regione all'art. 11 e, all'art. 12, disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario.
- Anche a livello regionale il ruolo dell'Assemblea legislativa risulta rafforzato, a partire dall'attività informativa preventiva e successiva, fino alla corrispondente attività di indirizzo, per le quali si rimanda in più punti alla legge regionale.

Parlamenti regionali europei: le sperimentazioni

- L'ampliamento della potestà legislativa regionale, che consegue alla riforma del titolo V della Costituzione italiana, e il progressivo ampliamento dei settori in cui si sviluppa il processo di integrazione europea, rendono sempre più importante il coinvolgimento delle Regioni fin dall'inizio del processo decisionale europeo.
- Alla valorizzazione del ruolo dei Parlamenti Nazionali, che caratterizza da tempo l'evoluzione del processo legislativo e delle relazioni interistituzionali in ambito europeo, corrisponde, in ambito nazionale, come risultato delle nuove norme di procedura statali, analoga valorizzazione del ruolo dei parlamenti regionali.
- Sarà dunque compito della legge regionale completare con gli strumenti più idonei i meccanismi istituiti a livello statale e, dando seguito a quanto stabilito nello Statuto, costruire il rapporto Giunta - Assemblea prevedendo tempi e modalità efficaci per l'esercizio delle rispettive prerogative.
- Nel frattempo, tanto lo Statuto regionale quanto la Costituzione italiana, consentono all'Assemblea legislativa di "sperimentare" il ruolo di "parlamento regionale europeo" anche attraverso meccanismi di cooperazione interistituzionale del tutto nuovi, che originano da iniziative europee.
- È questo il contesto in cui l'Assemblea legislativa ha preso parte fin dal 2005 al "Subsidiarity Monitoring Network" del Comitato delle Regioni, partecipando in un contesto di cooperazione con altre istituzioni regionali e locali europee, al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative della Commissione europea, partecipando così attivamente al processo decisionale comunitario fin dalla fase ascendente e sperimentando procedure, tempi e rapporti istituzionali.

Il Network Sussidiarietà

- Il *Test Sussidiarietà* del Comitato delle Regioni, cui l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha preso parte fin dalla prima sperimentazione, si colloca nell'ambito di un progetto pilota avviato dal CdR nel 2005 con l'istituzione sperimentale di un *Network* per il monitoraggio della Sussidiarietà.
- L'individuazione dell'Assemblea legislativa, per quanto riguarda l'Italia, è avvenuta su indicazione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, nell'ambito dell'attività CALRE.
- I partners del Network - inizialmente 21, poi aumentati a 49 nel 2006, in occasione della seconda sperimentazione - riflettono, nella loro diversità, la composizione eterogenea dello stesso CdR, comprendendo tanto gli enti locali, quanto le regioni con poteri legislativi (in alcuni casi gli esecutivi, ma nella maggior parte dei casi i parlamenti regionali), associazioni di enti locali e, per il 2006, il Senato francese.
- Prendendo parte all'attività del *Network*, l'Assemblea legislativa - e così ciascun partecipante alla sperimentazione - è intervenuta in una fase precoce del processo decisionale comunitario, prendendo in esame il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nelle proposte e negli atti della Commissione europea, sottoposte all'esame di ciascuna istituzione partecipante alla sperimentazione, da parte del CdR.
- L'esame degli atti, in questo particolare contesto, si colloca nell'ambito della funzione consultiva del CdR e concorre direttamente a supportare tale funzione.
- I risultati del Test, sia nella prima che nella seconda sperimentazione, sono stati trasmessi al relatore del parere del CdR, a cura dell'Unità Sussidiarietà del Comitato delle Regioni, che coordina il Network.

Fondamento e finalità del Test Sussidiarietà

- Il Test di Sussidiarietà e Proporzionalità è stato eseguito in riferimento a quanto stabilisce il vigente Protocollo n. 30 allegato al Trattato e, in primo luogo, l'art. 5 del Trattato Ce:
*“Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato.”*
- Due sono le finalità principali del Test:
Sviluppare e migliorare il metodo di lavoro “in rete” sul tema della Sussidiarietà, verificando in concreto il funzionamento e l'organizzazione del Network nella prospettiva di una sua futura stabilizzazione.
Acquisire familiarità con il Trattato, la base giuridica degli atti presi in esame, con il contenuto del Protocollo sull'applicazione dei principi di Sussidiarietà e Proporzionalità, verificare in concreto nelle proposte della Commissione la conformità agli articoli del Trattato, ai criteri stabiliti nel Protocollo, oltre allo svolgimento, da parte della Commissione, delle consultazioni e della valutazione d'impatto, secondo le modalità stabilite dallo stesso Protocollo.
- La scelta degli atti da esaminare, la griglia di analisi, i tempi, sono stati determinati dal CdR. La griglia di analisi è stata elaborata dal CdR sulla base dei propri “Orientamenti” contenenti linee guida per l'applicazione e il monitoraggio dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e poi ulteriormente ridefinita in collaborazione con la Commissione europea.

Lo svolgimento del Test Sussidiarietà

- Il secondo Test Sussidiarietà si è svolto dal 6 ottobre al 17 novembre 2006. Oggetto dell'esame sono state la proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo per le Qualifiche (QEQ), oltre alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su Efficienza ed Equità nei sistemi europei di istruzione e formazione.
- L'assenza di un'apposita procedura regionale e i tempi estremamente ridotti, hanno costituito fin dall'inizio un ostacolo di non facile superamento; a ciò si aggiunge la necessità di disporre di un supporto tecnico specialistico, tanto nella materia del diritto comunitario quanto della materia *istruzione e formazione*, materia nella quale la Regione Emilia-Romagna ha impegnato risorse e predisposto strumenti legislativi e amministrativi che ben si correlano con il futuro sistema del Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ).
- Il test è stato assegnato, per il parere, alle Commissioni consiliari competenti, la I Commissione, con competenza nella formazione e attuazione del diritto comunitario, e la V Commissione, competente in materia di istruzione e formazione professionale.
- L'esecuzione del test ha favorito la collaborazione orizzontale, tra legislativo ed esecutivo regionale; il supporto tecnico nella materia dell'istruzione e formazione professionale è stato prestato dalle strutture della Giunta regionale, che hanno fornito gli elementi riferiti al contesto regionale e alle più recenti iniziative che, sulla base della LR 12/2003, hanno portato nel 2004 all'istituzione del SRQ (Sistema Regionale delle Qualifiche) e, nel 2006, del SRFC (Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze).
- Per cogliere pienamente il grado di coinvolgimento regionale emiliano-romagnolo nel processo decisionale che porterà all'approvazione finale di questa specifica Raccomandazione CE, si deve considerare la partecipazione, già in fase pre-legislativa, alla consultazione condotta nel 2005 dalla Commissione europea, cui aveva preso parte la Regione ER con l'invio di una nota elaborata nell'ambito del *Coordinamento Istruzione, Formazione, Lavoro* di Regioni e Province autonome, per il tramite del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Il Test, acquisiti i pareri delle Commissioni, è stato approvato con **Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 209/2006**.

Gli esiti del Test Sussidiarietà

- L'esame dei due atti comunitari ha evidenziato il sostanziale rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nelle proposte della Commissione, che si inseriscono in un importante settore di interesse regionale - l'istruzione e la formazione professionale - nel quale l'Unione, nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali, può agire soltanto con azioni di sostegno e di coordinamento delle azioni degli Stati membri.
- In riferimento alle più recenti iniziative regionali in materia (Sistema regionale delle qualifiche - SRQ - e Sistema di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze - SRFC) si è ritenuto che l'azione a livello europeo (la futura adozione della Raccomandazione, atto ad adesione volontaria) potrà sortire l'effetto di rafforzare e sostenere il processo ora in atto a livello regionale, favorendo il consolidamento, la manutenzione e l'evoluzione in chiave europea del SRQ, migliorando la trasparenza e la portabilità delle qualifiche, non solo in ambito europeo ma anche nazionale, contribuendo tra l'altro alla valorizzazione dell'apprendimento informale, oltre che dei principi del *lifelong learning*.
- Analogamente a quanto rilevato nel 2005 con il primo Test (eseguito su atti in materia di Qualità dell'aria), è emersa la mancanza di approfondimento, in termini quantitativi, dei costi derivanti, per le amministrazioni regionali e locali, dall'attuazione della proposta, come invece è richiesto dal Protocollo Sussidiarietà, oltre alle difficoltà nell'accesso alla documentazione integrale relativa alla valutazione d'impatto eseguita dalla Commissione europea.

Le conclusioni tratte dal Test Sussidiarietà


- Il Test ha rappresentato un interessante esercizio di partecipazione del legislatore regionale alla fase ascendente del diritto comunitario; un'occasione preziosa di familiarizzare con il procedimento legislativo europeo, con il nuovo ruolo regionale, con la possibilità di portare le decisioni europee il più possibile vicine alle esigenze del territorio, sperimentando concretamente - anche se nel particolare contesto dell'attività consultiva del CdR - la possibilità di avvicinare l'Europa ai cittadini.
- Ciò ha messo in evidenza, ancora una volta, l'attualità delle seguenti esigenze regionali:
 1. le competenze in materia di diritto comunitario,
 2. la previsione di apposite norme regionali sulle procedure,
 3. la cooperazione orizzontale tra legislativo ed esecutivo e la cooperazione interistituzionale a più livelli.
- I dati rilevati dal **monitoraggio sull'incidenza del diritto comunitario** su leggi, regolamenti, atti amministrativi regionali, mostrano innanzitutto lo stretto rapporto tra le politiche, e confermano l'esigenza regionale di prendere parte al processo decisionale comunitario fin dalle sue prime fasi, contribuendo, tra l'altro, agli obiettivi di Qualità della legislazione.

**L'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie:
un osservatorio sperimentale
anno 2006 - VIII Legislatura**

L'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie: un osservatorio sperimentale anno 2006 – VIII Legislatura

- Presso il Servizio Legislativo dell'Assemblea è proseguita l'attività sperimentale di **monitoraggio dell'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie** in riferimento all'anno 2006.
- L'esame dell'**incidenza** è stato compiuto con riferimento a **leggi e regolamenti regionali in tutti i settori**. Per quanto riguarda le **delibere dell'Assemblea legislativa e della Giunta**, come per il precedente periodo, si è scelto un settore specifico: l'**ambiente**.
- Per "**incidenza**" si intende, in senso ampio, il rapporto esistente tra l'atto regionale e la fonte comunitaria, che non si configura necessariamente come "vincolo" né come attuazione diretta.
- Con riferimento alle delibere di Giunta e Assemblea, la materia **ambiente**, data la trasversalità che la caratterizza, è stata analizzata prendendo in considerazione anche quegli atti che, pur riferendosi a settori differenti, presentavano una spiccata finalità ambientale.

Incidenza del diritto e delle politiche comunitarie su leggi e regolamenti regionali




Incidenza del diritto e delle politiche comunitarie su leggi e regolamenti regionali

- **L'incidenza comunitaria** rilevata nel monitoraggio di **leggi e regolamenti regionali** approvati nel periodo di riferimento, è pari al 63,6%.
- Si osserva, inoltre, che gli atti comunitari vincolanti che “incidono” sull'attività legislativa e regolamentare regionale, già attuati dallo Stato con proprio provvedimento, hanno ad oggetto importanti materie di interesse regionale che riguardano, ad esempio, la tutela dell'ambiente nella “Direttiva Habitat”, le nuove direttive in materia di appalti pubblici, la tutela della privacy, fino alla materia degli aiuti di stato e del prelievo venatorio in deroga, di cui alla Direttiva 79/409/CEE.

Incidenza del diritto e delle politiche comunitarie sulle delibere dell'Assemblea legislativa

- Ambiente -




Incidenza del diritto e delle politiche comunitarie sulle delibere dell'Assemblea legislativa

- Ambiente -

- **L'incidenza comunitaria** rilevata nel monitoraggio delle **delibere dell'Assemblea legislativa**, approvate nel periodo di riferimento **in materia ambientale**, è pari all'87,5%.
- La materia ambientale, come già evidenziato nei precedenti Rapporti sulla legislazione, si conferma come uno dei settori in cui risulta molto elevata l'integrazione tra politiche regionali e comunitarie.
- A mero titolo esemplificativo, per quanto riguarda le Delibere adottate dall'Assemblea, l'incidenza e, più propriamente, i vincoli comunitari sono stati rilevati in riferimento alle Direttive 92/43/CE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", al Regolamento n. 1698/05/CE per quanto riguarda le risorse finanziarie nel settore forestale, alla vigente normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici, alle procedure di VIA.

Incidenza del diritto e delle politiche comunitarie sulle delibere di Giunta - Ambiente -



Incidenza del diritto e delle politiche comunitarie sulle delibere di Giunta

- Ambiente -

- **L'incidenza comunitaria** rilevata nel monitoraggio delle **delibere di Giunta**, approvate nel periodo di riferimento **in materia ambientale**, è pari all'89,4%.
- Anche in questo caso, la materia ambientale si conferma come uno dei settori in cui l'integrazione tra politiche regionali e comunitarie risulta molto elevata.
- A titolo esemplificativo, l'incidenza e i "vincoli" comunitari si rinvencono all'interno degli atti che hanno ad oggetto procedure di VIA, qualità dell'aria, tutela delle acque, i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS).